

Città di

PEC:

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali.

E' pervenuta a questa Commissione una nuova richiesta di parere da parte della Città di avente ad oggetto l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Un consigliere comunale ha avanzato una richiesta di accesso al protocollo informatico dell'ente "con visualizzazione di tutti i documenti nello stesso contenuti, ossia del cd. flusso informatico".

A fronte di tale richiesta il Dirigente dell'Ufficio Protocollo evidenziava che per l'accesso ai documenti si richiede la presentazione di una apposita istanza rivolta all'ufficio competente per materia, precisando che poteva essere però consentito l'accesso al registro informatico del protocollo generale dell'ente, contenente tutti i dati identificativi dei documenti in entrata ed in uscita (data, oggetto, mittenti, destinatari) dal quale poter evincere i documenti oggetto di interesse con i relativi estremi – da richiedere poi con successiva istanza.

A tal fine l'ente forniva al consigliere le password d'accesso al registro.

Il consigliere comunale ribadiva la richiesta di accesso integrale ed indiscriminato a tutti i documenti contenuti nella piattaforma informatica sull'assunto che il "mero" accesso al protocollo non consente l'esatta individuazione dei documenti di interesse.

A fronte di tale nuova istanza la Città di presentava la richiesta di parere in oggetto alla Commissione la quale, in merito, osserva quanto segue.

La Commissione ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito alla accessibilità del "protocollo informatico" dell'ente da parte dei consiglieri comunali ritenendo che tali richieste di accesso siano da considerarsi legittime e vadano consentite, così come la consegna di password di servizio per accedere al sistema, al fine di ricercare i documenti. Tale tipo di accesso – con conferimento di password di servizio - è stato anche individuato quale sistema in grado di snellire l'attività degli uffici nella ricerca dei documenti oggetto di interesse dei consiglieri richiedenti.

Pertanto, la Città di ha legittimamente operato nel consentire l'accesso al protocollo con attribuzione di password di entrata.

Nelle pronunce rese in tal senso la Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha costantemente ribadito – come riportato anche dalla amministrazione - che sempre "permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione

degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali "cautele derivano dall' esigenza che il consigliere comunale non abusi, del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

La possibilità di accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione dell'ente – auspicata e richiesta dal consigliere - finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell'istanza di accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora richiamati la cui necessaria sussistenza è ribadita dal Consiglio di Stato.

In questo senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Sig.

PEC:

OGGETTO: Accesso da parte del tecnico dimissionario dei lavori di ristrutturazione immobile alla relativa documentazione urbanistica.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del sig. con riferimento ad una vicenda che personalmente lo coinvolge nella dedotta qualità di controinteressato all'accesso.

Il sig. lamenta infatti che nel 2015 il Comune di consegnava al geometra – che *medio tempore* aveva rinunciato all'incarico professionale affidatogli dal – documentazione relativa ad una propria pratica edilizia. Eccepisce infatti l'estraneità del geometra alla documentazione richiesta e la mancanza di titolarità in capo allo stesso di un interesse diretto e concreto all'accesso, lamentando altresì la mancanza di qualsivoglia notifica nei propri confronti, in qualità di controinteressato all'accesso.

Il sig. si è rivolto alla Commissione in data 14 marzo 2017 formulando una richiesta di parere in ordine alla legittimità dell'accesso consentito dalla amministrazione al geometra

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Lo strumento che l'art. 12 del DPR 184/2006 mette a disposizione del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso è quello del "ricorso" alla scrivente Commissione, nel rispetto delle forme, dei termini e degli oneri di allegazione previsti dal medesimo decreto e dalla legge 241/90.

Una richiesta di parere non può assolvere, pertanto, a tale medesima finalità – quella cioè di ottenere dalla Commissione per l'accesso una pronuncia sulla legittimità, nel caso del controinteressato, dell'accesso consentito dalla amministrazione: in tal modo risulterebbero, peraltro, aggirate le norme procedurali sul ricorso poste dalla legge. Nel caso di specie infatti l'istanza alla Commissione sarebbe oltremodo tardiva essendo stata presentata ben oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla concessione dell'accesso da parte della amministrazione.

La Commissione per l'accesso evidenzia, inoltre, di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questi richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge.

Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *“Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:*

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;”

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione consultiva della Commissione che non può essere svolta su richiesta di privati cittadini.

Comune di

PEC:

OGGETTO: Richiesta di consiglieri comunali di rilascio copie cedolini indennità amministratori.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto l'accessibilità nei confronti dei consiglieri comunali dei cedolini relativi all'indennità di funzione dei locali organi di governo. La richiesta di parere si collega alla istanza, presentata da alcuni consiglieri comunali, di accesso a copia dei cedolini dell'indennità di funzione del Sindaco, dei componenti della Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio, con relativo ordinativo di bonifico dalla data dell'insediamento. La perplessità del Comune sorge anche in relazione ad un citato parere del Garante della Privacy che ha escluso l'esistenza di un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari di cariche elettive o direttive, degli organi elettivi locali e dei titolari di cariche direttive negli enti - nonché del diritto di conoscere i cedolini degli stessi potendo, tali documenti, contenere dati ed informazioni sensibili.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Pertanto, al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato quale

“incondizionato diritto di accesso” a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni.

Tale diritto di accesso non può compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Pertanto, in risposta allo specifico quesito posto dal Comune di la Commissione richiama il proprio costante orientamento secondo il quale il consigliere comunale ha diritto di accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco - e quindi dei componenti della Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio - onde poter verificare la correttezza e la economicità dell'azione amministrativa, non sorgendo dubbi riguardo la tutela della riservatezza dei dati richiesti in quanto, come già richiamato, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Comune di

PEC:

OGGETTO: Accesso dati sensibili da parte di consiglieri comunali.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto l'accessibilità di dati sanitari di un cittadino da parte del consigliere comunale.

La richiesta di parere si collega alla istanza, presentata da alcuni consiglieri comunali, di accesso a due certificati medici, in possesso dei servizi sociali del Comune, acquisiti su richiesta della Procura della Repubblica nell'ambito della procedura per la nomina dell'Amministratore di sostegno di una cittadina ospite della locale casa di riposo.

Deduceva il Comune che "tenuto conto che tali certificati riportano solo ed esclusivamente dati attinenti lo stato di salute della persona interessata, questi uffici rimangono dell'opinione di negarne l'accesso poiché la richiesta non pare trovare valida ed esauriente motivazione nello svolgimento del mandato dei richiedenti, né risulta inerente alle loro funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo". Il Comune ha ritenuto pertanto preminente il rispetto della privacy della titolare dei dati medici contenuti nei relativi certificati sull'assunto che la conoscenza di tali dati non sarebbe indispensabile all'esercizio della funzione di controllo dei consiglieri comunali e che gli stessi possano espletare il loro ruolo senza conoscere il dettaglio dello status sanitario della persona in oggetto.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del

principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività” (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Tale diritto di accesso non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Nel caso di specie, però, non può non considerarsi la speciale natura dei documenti richiesti nonché il fatto che essi si riferiscano ad una privata cittadina. Con riferimento a tali circostanze la Commissione ritiene di richiamare e condividere il parere n. 369 espresso dal Garante della Privacy il 25 luglio 2013 ed avente ad oggetto una analoga situazione.

Come evidenziato dal Garante nel predetto parere *“per la documentazione medico-sanitaria specifiche disposizioni prevedono particolari limitazioni all'accesso da parte di persone diverse dagli interessati che si aggiungono ai comuni obblighi di rispetto del segreto professionale del medico (v. art. 622 c.p.; art. 200 c.p.p.; artt. 10, 11 e 12 del codice di deontologia medica e, con specifico riferimento ai provvedimenti in materia di idoneità alla specifica mansione lavorativa, artt. 25, comma 1, lett. c) e d) e 41, commi 6 e 6-bis e 53 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81). Le richieste avanzate dai consiglieri (...) di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione e di accedere, a tale scopo, a tutte le informazioni utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, possono pertanto essere soddisfatte attraverso modalità che assicurino che l'esercizio di tale diritto avvenga, in concreto e con riferimento alle peculiari vicende prospettate, in modo da comportare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone interessate. Ciò, anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo (...) fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato nel rispetto del dovere del segreto d'ufficio nell'esercizio delle funzioni, nonché i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi ad esempio all'art. 22, comma 8, del Codice che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute). Nel caso specifico, una modalità adeguata di accoglimento dell'istanza del consigliere, che fornisca opportune garanzie a tutela della riservatezza dell'interessato, può concretarsi nel previo interpello della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (o del suo legale rappresentante) che può consentire a quest'ultimo di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 4, lett. a) del Codice).*

La Commissione, pertanto, in linea con il menzionato orientamento del Garante ritiene che l'accesso ai certificati potrà essere concesso mediante l'utilizzazione di modalità protettive e quindi tramite oscuramento dell'identità della signora (ove non ancora conosciuta) e dei dati sanitari specifici

(patologie e diagnosi indicate), essendo possibile - si ritiene - limitare l'ostensione, per esempio, alla sola prognosi.

Inoltre il Comune potrà interpellare l'amministratore di sostegno, nominato a tutela degli interessi della signora, per l'eventuale consenso al trattamento dei dati della stessa.

Tale soluzione permette, si ritiene, di superare anche il problema del vaglio della effettiva utilità delle informazioni richieste rispetto al mandato dei consiglieri poiché, di fatto, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta. Secondo la dominante giurisprudenza amministrativa gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato; diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

PEC:

OGGETTO: Associazione – Costi di ricerca e visura.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla eventuale parziale derogabilità dell'art. 25 comma 1 della legge 241/90 in tema di costi di riproduzione, con riferimento alla vicenda di seguito descritta.

Il chiedeva al Ministero dell'Ambiente di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti relativi al procedimento di revisione e aggiornamento dell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex lege 349/86.

Con nota del 27/03/2017 il Ministero comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti confermando la gratuità dell'esame della documentazione nonché l'obbligo del pagamento degli importi dovuti per la riproduzione fotostatica ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90 e s.m.i. A seguito della presa visione della documentazione richiesta veniva redatto apposito verbale per ogni seduta dal 20 aprile 2017 al 31 ottobre 2017, e solo successivamente alla presa visione di tutta la documentazione, il Ministero riceveva formale richiesta delle copie di tutti i documenti. Con nota del 29/11/2017 il Ministero, accogliendo la richiesta di rilascio delle copie della documentazione visionata, richiedeva quale somma dovuta per l'estrazione delle copie, pari a 2.858 pagine, il pagamento della somma di euro 1.297,50, comprensiva di costi di riproduzione per Euro 714,50 e di diritti di ricerca e di ufficio pari a euro 339,00 per l'anno 2016 ed Euro 244,00 per l'anno 2015.

A fronte di tale richiesta il chiedeva al Ministero di revocare la richiesta di pagamento delle somme a titolo di diritti di ricerca e di ufficio: il Ministero accoglieva totalmente tale richiesta confermando, quali somme dovute, esclusivamente quelle per i costi di riproduzione.

Tuttavia, successivamente, il chiedeva il rilascio totalmente gratuito delle copie della documentazione richiesta successivamente diffidando il Ministero a procedere tempestivamente al rilascio gratuito delle copie di tutta la documentazione richiesta.

Nel quadro così delineato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiede a codesta Commissione di precisare se ritenga derogabile quanto previsto l'art. 25, comma 1, terzo periodo, della legge 241/1990 nella parte in cui stabilisce che "Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i

diritti di ricerca e di visura” nonché di chiarire se la Commissione confermi il proprio precedente orientamento in tema.

In proposito si osserva quanto segue.

L'art. 25 della legge 241/90 non può considerarsi derogabile e deve essere applicato in ogni sua parte compresa, ovviamente, quella che prevede che “il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

Inoltre l'articolo 7 comma 6 del DPR 184/2006 dispone, a propria volta, che “in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni (...)”.

Dalla narrazione della vicenda si evince che il Ministero ha correttamente operato nel concedere gratuitamente l'esame della documentazione – e ciò proprio in ottemperanza dell'art. 25 nella parte in cui dispone che “l'esame dei documenti è gratuito” - nonché a richiedere i diritti di copia solo della documentazione ritenuta di interesse ed oggetto di effettiva riproduzione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'Amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (...) anche per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso o in una misura deterrente.(...) La norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione, normalmente le fotocopie il che vincola l'amministrazione, per un verso, a commisurare l'importo alla quantità di copie richiesta, senza la possibilità di introdurre delle soglie minime, per l'altro, ad escludere la ragionevolezza di somme eccedenti i prezzi medi praticati sul mercato, con esclusione dell'utile, in quanto l'amministrazione non può ricavare profitto dai soggetti che esercitano il diritto di accesso (Tar Lombardia - Brescia, sentenza n.643 del 16 giugno 2008).

La Commissione per l'accesso conferma il proprio precedente orientamento secondo il quale il rimborso delle spese di riproduzione è necessario per il recupero dei costi sostenuti dall'Amministrazione per il rilascio delle copie semplici dei documenti del cui accesso si tratta, che graverebbero in caso contrario sulla collettività. La valutazione dell'ammontare del rimborso, però, proprio per tale motivo, non può essere predeterminata a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola Amministrazione, che sola può conoscere i costi sostenuti per l'utilizzo di macchinari e materiali necessari alla riproduzione dell'atto. Detto importo non potrà essere superiore ai normali prezzi di mercato praticati nel settore.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Prefettura di

PEC:

OGGETTO: Richiesta di accesso del Sig. a documenti relativi attività di indagine ed accertamenti svolti dalle forze di Polizia.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Prefettura di con riferimento alla situazione di seguito riportata.

Il sig., assegnatario di un appartamento di edilizia residenziale popolare dell'Istituto Autonomo Case Popolari, sito in, dopo aver manifestato una forte conflittualità con i condomini dello stabile trasferiva la propria residenza in altro appartamento in affitto. Successivamente denunciava l'occupazione abusiva del predetto alloggio popolare, nell'assenza del legittimo assegnatario, chiedendone lo sgombero – non ancora effettuato nonostante l'ordinanza del sindaco di del 22 dicembre 2016.

Nel quadro così delineato il sig., nel gennaio 2018, presentava alla Prefettura di un'istanza d'accesso a tutti gli atti relativi alla predetta vicenda e, convocato per esercitare l'accesso richiesto per il successivo 15 febbraio, otteneva solo un accesso parziale ai documenti oggetto di interesse.

La Prefettura di ometteva, infatti, di ostendere “documenti riguardanti attività di indagine e accertamenti svolti dalle locali Forze di Polizia unitamente a denunce che terze persone hanno presentato nei confronti dello stesso sig.”, ritenendo che tali documenti potessero compromettere il diritto alla riservatezza dei terzi. Deduceva inoltre che una simile istanza avrebbe di fatto consentito un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

Successivamente il sig. inviava alla Prefettura una nota nella quale, dopo aver espresso il proprio disappunto nei confronti dell'operato della stessa, rinnovava la richiesta di accesso integrale agli atti.

La Prefettura di si rivolgeva pertanto alla Commissione sottoponendole la questione. Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

L'istante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso *de quo* avendo la richiesta ad oggetto documenti che personalmente lo riguardano ed atti ad incidere direttamente sulla sua sfera giuridica soggettiva. Inoltre, con riferimento alla denuncia di occupazione abusiva e alla successiva

richiesta di sgombero, il sig. vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

L'istanza, per come formulata, non pare volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita né l'accesso può essere escluso con un generico richiamo alla riservatezza di terze persone.

Con riguardo a tale ultimo profilo l'amministrazione non specifica neppure quali soggetti vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza e pertanto non è possibile in concreto valutare il bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti. Se il riferimento è ai terzi che hanno presentato denunce nei confronti dell'istante la Commissione ricorda e precisa che nell'ordinamento giuridico non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Secondo il costante orientamento di questa Commissione ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo nei suoi confronti, non potendo l'amministrazione precedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza. Tale diritto tra l'altro recede quando venga in rilievo l'accesso cd. difensivo, finalizzato alla cura e la difesa degli interessi giuridici del richiedente, ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

Per quanto attiene invece al richiamo alle attività di indagine e agli accertamenti delle forze di polizia la Commissione osserva quanto segue. Le singole amministrazioni, ex art. 24 comma 2 della legge 241/90, individuano le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso: l'esclusione dall'accesso di una determinata categoria di atti, nei casi di segreto e di divieto di divulgazione, deve pertanto essere prevista da norma regolamentare.

Inoltre, con specifico riguardo alle attività di indagine la Commissione ricorda che la pendenza di un'indagine non implica *ipso iure* l'inaccessibilità degli atti o dei provvedimenti connessi all'oggetto della stessa: saranno inaccessibili solo quelli coperti da segreto istruttorio e per i quali è stato disposto il sequestro (TAR Catania 229/17 e TAR Lecce 2231/14).

Secondo la recente giurisprudenza amministrativa, infatti, gli atti amministrativi «posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, l. n. 241/1990».

La mera trasmissione degli atti al vaglio della magistratura penale, in assenza di un atto di sequestro, non comporta che gli stessi siano coperti da segreto, sì che l'accesso non può essere né negato né differito. Infatti ammettere il divieto di accesso per tutti gli atti connessi a denunce comporterebbe l'arbitraria esclusione di intere categorie di documenti sì da essere in netto contrasto, alterandole, con le norme di rango primario che regolano la materia. (Così anche Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117 e CdS, VI, 29 gennaio 2013, n. 547)

Pertanto con specifico riferimento al caso di specie – ed in ogni caso analogo - sarà onere della amministrazione adita rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per sapere se gli atti oggetto di istanza siano o meno coperti da segreto istruttorio ed ottenere l'eventuale nulla osta all'ostensione degli stessi.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Ricorrenti: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di/.... S.p.A.

FATTO

I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale dei minori frequentanti l'Istituto comprensivo di, conferivano mandato all'avv., per la presentazione di un'istanza d'accesso rivolta alla Dirigente del predetto istituto.

Con tale istanza, datata 1 marzo 2018, richiedevano in particolare di “prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione afferente il bando di gara, il soggetto assegnatario del medesimo, i nomi di tutti i soggetti in servizio presso la scuola e così via”.

Motivavano l'istanza con la necessità di “avere delle informazioni che tutti i genitori dovrebbero avere a tutela dei propri figli, non essendo loro noti né la ditta che compie le pulizie presso l'istituto, né i nominativi degli operanti né tanto meno le qualifiche o l'origine del rapporto di lavoro presso la scuola, e volendo conoscere chi è a stretto contatto ogni giorno con i propri figli minori”.

Con provvedimento del 26 marzo 2018 la Dirigente dichiarava di non detenere i documenti richiesti precisando che il bando di gara e tutte le operazioni relative all'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'Istituto Comprensivo “.....” (e di altri istituti) sono stati curati dalla S.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, invitando gli istanti a rivolgersi alla medesima S.p.a. Specificava che il servizio di pulizia presso l'Istituto viene svolto attualmente dalla Soc. Coop..

In data 9 aprile 2018 l'avv. ha inoltrato nuova istanza di accesso agli atti rivolta alla Società S.p.a., così come indicato dalla Dirigente scolastica, chiedendo di accedere “*a documentazione afferente la gara per l'affidamento dei servizi di pulizia presso l'Istituto Comprensivo Statale ".....", l'istruttoria e la valutazione compiute dai responsabili del procedimento nello giungere all'esito della gara e all'aggiudicazione del servizio, nonché i nominativi, i riferimenti e le competenze del soggetto persona fisica o giuridica aggiudicatario e dei connessi soggetti operanti presso l'Istituto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i documenti afferenti: - il bando di gara; - l'offerta presentata dall'aggiudicatario per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; - l'offerta presentata da altri eventuali concorrenti per l'affidamento di Servizi di pulizia dell'Istituto comprensivo di; - i criteri utilizzati in concerto per giungere all'aggiudicazione della gara; - il verbale di valutazione delle offerte; - il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola*”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza gli istanti, per il tramite dell'avv. adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Istituto di nella quale la Dirigente precisando di non aver opposto alcun diniego ribadisce di non detenere la documentazione richiesta e di aver fornito le informazioni a lei note ed indicato, agli istanti, l'amministrazione a cui rivolgersi.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente rileva che il ricorso deve dirsi inammissibile nei confronti dell' Istituto Comprensivo Statale di poiché lo stesso non è in possesso della documentazione richiesta, osservando per il resto quanto segue.

I ricorrenti non hanno dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, del nesso di strumentalità tra la documentazione relativa a tutte le fasi della gara per l'affidamento del servizio di pulizie ed il proprio presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90: i genitori istanti sono soggetti estranei alla predetta gara e pertanto non sono portatori di un interesse qualificato ad accedere alla relativa documentazione. La carenza di strumentalità - sempre con riferimento alla predetta documentazione relativa alla gara - risiede invece nella deduzione di un interesse ad avere informazioni sulla ditta e le persone operanti nella scuola in quanto soggetti a contatto ogni giorno con i propri figli minori. Per le suesposte argomentazioni il ricorso, con riferimento a tale parte dell'istanza, deve considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Tale strumentalità si ravvisa, invece, con riferimento alla richiesta avente ad oggetto *“il nominativo e riferimenti del soggetto aggiudicatario della gara e di tutti i soggetti in servizio presso la scuola”* rispetto alla quale gli istanti vantano un interesse qualificato all'accesso. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso ai nominativi ed ai riferimenti richiesti ove contenuti in un documento formato e materialmente esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei soli confronti della S.p.A., limitatamente alla richiesta dei documenti relativi ai nominativi ed ai riferimenti dell'aggiudicatario e dei soggetti in servizio presso la scuola, dichiarandolo per il resto inammissibile; per l'effetto invita la S.p.A. a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, in data 17 gennaio 2018, ha presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di un'istanza *ex lege* 241/ '90 chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato. L'istante chiedeva in particolare copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014- 2015- 2016 nonché copia di eventuali contratti di locazione registrati e sottoscritti dal sig. in qualità di locatore o conduttore.

Motivava l'istanza con riferimento al giudizio promosso dal sig. volto ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento/divorzile e alla necessità di verificare l'effettiva situazione patrimoniale dello stesso.

L'amministrazione consentiva un accesso parziale, limitato alle sole dichiarazioni dei redditi richieste rigettando, invece, l'istanza (con diverso provvedimento) con riguardo ai contratti di locazione eventualmente sottoscritti dal sig. motivando tale diniego sulla base della opposizione manifestata dal controinteressato.

Avverso il predetto provvedimento di diniego datato 21 febbraio 2018, la sig.ra, per il tramite dell'avv. del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato, sig., allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio datato 23 marzo 2018.

Nella seduta del 9 aprile 2018 la Commissione, non essendovi ancora certezza in merito all'avvenuta consegna del ricorso al controinteressato e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione da parte dello stesso di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini. Contestualmente invitava la ricorrente ad inviare copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

La ricorrente, in ottemperanza all'incombente istruttorio disposto dalla Commissione in data 9 aprile 2018, inviava la cartolina di ricevimento da parte del sig. insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo alla Commissione di condannare l'amministrazione convenuta al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso e le attività ad essa connesse.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto essendo i documenti richiesti necessari per la cura e la difesa in giudizio della posizione giuridica soggettiva della medesima. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

Quanto alla richiesta, rivolta alla Commissione, di condannare la convenuta alla refusione delle spese sostenute, la Commissione rileva di non avere, *ex lege*, poteri di condanna e pertanto la relativa domanda deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiarando inammissibile per incompetenza la richiesta di condanna avanzata, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi i cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale del Personale e delle Risorse dell'amministrazione penitenziaria

FATTO

Il signor, ispettore capo di Polizia Penitenziaria ha presentato, in data 9 aprile 2018, un'istanza d'accesso rivolta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonché al Direttore Generale del Personale e delle Risorse.

Con la predetta istanza chiedeva in particolare l'accesso a tutta la documentazione del procedimento di proposta di "promozione per merito straordinario", a sé relativo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del dlgs 443/1992, motivando la richiesta con la necessità di "esibire un titolo di servizio rientrante nella categoria concorsuale degli speciali riconoscimenti" nel concorso interno per titoli di servizio ed esame, indetto il 5 marzo 2018, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore.

Con provvedimento del 12 aprile 2018 il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicava alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse di attendere dalla stessa, in quanto stabile detentrica della documentazione oggetto di istanza, copia del diretto riscontro fornito all'interessato.

In assenza di qualsivoglia successiva comunicazione da parte della Direzione Generale del Personale e delle Risorse il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso presentato dal sig. è fondato e meritevole di essere accolto poiché l'istante è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, avente ad oggetto documenti relativi all'istante medesimo. Egli vanta inoltre un interesse cd. endoprocedimentale all'accesso *de quo*, riconosciuto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione della promozione per merito straordinario. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: CODACONS/Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana

FATTO

Il CODACONS per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. hanno presentato un'istanza d'accesso datata 16 marzo 2018 rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana chiedendo di accedere a copia *“dei moduli, dei documenti e di ogni atto che determini e regolamenti le modalità di scelta degli ospiti e, quindi il rispetto dei principi di turnazione”*.

Motivavano la richiesta con riferimento alla dedotta esclusione del CODACONS dalla partecipazione a diverse trasmissioni di “Rai” a vantaggio di altre associazioni, invitate ad intervenire nelle stesse.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza ritenendola volta ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa a fronte dell'estrema genericità, sotto il profilo oggettivo nonché temporale, della richiesta avanzata.

Avverso tale provvedimento di diniego le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale in via preliminare eccepisce l'incompetenza della Commissione a decidere del presente ricorso non facendo la RAI parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato ex dlgs 165/2001 art. 1 comma 2 – stante la sua natura di società per azioni – come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione nel 2011. La RAI, nel merito, insiste per il rigetto del ricorso perché l'istanza d'accesso appare indeterminata nell'oggetto e nella delimitazione temporale della documentazione richiesta configurandosi volta ed esercitare un, non concesso, controllo generalizzato.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, in via preliminare, sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla Rai osserva quanto segue. L'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Pertanto la Commissione è competente a deliberare nei confronti della RAI come

soggetto di diritto privato che esercita attività di pubblico interesse, quale quella è del servizio pubblico di informazione.

Nel merito il ricorso appare fondato nei limiti in cui si riferisca ad “ogni atto che determini e regolamenti le modalità di scelta degli ospiti”, ove tali documenti risultino in concreto materialmente esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., brigadiere capo dell'arma dei Carabinieri, ha presentato un'istanza d'accesso datata 19 aprile 2018 e rivolta al Comando Legione Carabinieri chiedendo di accedere ad "*ogni eventuale provvedimento che la scala gerarchica abbia assunto nei confronti del Car., effettiva alla Sanzione Carabinieri di*". Motivava l'istanza con la necessità di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito di tre procedimenti disciplinari avviati a suo carico – con conseguente trasferimento per incompatibilità ambientale - per i fatti contestatigli (nella specie: l'instaurazione di una relazione sentimentale) che vedono parimenti coinvolta il Carabiniere

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'11 maggio 2018, rigettava l'istanza deducendo che la stessa appariva volta ad esercitare un controllo generalizzato, generico ed indistinto sull'operato della amministrazione.

Avverso il predetto provvedimento di diniego il sig., per il tramite dell'avv. di, ha adito la Commissione, con ricorso del 30 maggio 2018, affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, e assumesse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso alla controinteressata, sig.ra, allegando allo stesso la ricevuta del predetto invio.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che, con riferimento alla posizione della controinteressata non vi è ancora certezza in merito all'effettiva ricezione della notifica del ricorso e quindi del decorso dei termini per la presentazione, da parte della stessa, di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. La Commissione sospende pertanto la decisione fino alla verifica dello spirare dei predetti termini, invitando il ricorrente ad inviare alla scrivente copia della ricevuta di ricevimento della raccomandata. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino alla verifica dello spirare dei termini per la presentazione di eventuali memorie e/o motivata opposizione da parte della controinteressata, invitando il ricorrente ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di -

FATTO

La signora richiedeva l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di - nei confronti della società S.r.l. di per accertare i propri crediti retributivi e regolarizzare la propria posizione previdenziale. All'esito dell'attività ispettiva l'Ispettorato emetteva diffida accertativa nei confronti della, per retribuzioni non versate e T.F.R..

A conclusione dell'indagine condotta nei confronti della, la Sig.ra ha presentato istanza di accesso ai documenti relativi al predetto procedimento ispettivo, ed in particolare:

- 1) comunicazioni scambiate dall'Ispettorato con la società nel corso della verifica ispettiva e/o all'interno del procedimento relativo alla definizione della vertenza di lavoro con la Sig.ra
- 2) copia delle eventuali dichiarazioni testimoniali ;
- 3) copia di eventuali verbali di contestazione e/o altri provvedimenti sanzionatori a carico di con riguardo al rapporto di lavoro con la sig.ra

Motivava l'istanza con la necessità di difesa della propria posizione giuridica soggettiva in giudizio, contro la società datrice di lavoro, non essendo stato possibile raggiungere un accordo di conciliazione innanzi all'Ispettorato.

L'amministrazione adita accoglieva parzialmente l'istanza limitando l'accesso alle buste paga gennaio- maggio 2017 e al cedolino del TFR della istante senza esplicitazione di una motivazione ma con la mera indicazione "visto il D.M. 757 del 94 ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. c) e l'art. 3 comma 1 lett. c)".

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avvocato di ha presentato nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegata copia della ricevuta di invio dello stesso alla controinteressatas.r.l. cui gli atti richiesti in

ostensione direttamente si riferiscono, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006.
Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

La Sig.ra, madre di un minore affetto da grave patologia oncologica, ha presentato all'INPS di un'istanza chiedendo di accedere ai documenti relativi alla fissazione della visita finalizzata al riconoscimento della invalidità civile del proprio figlio e la concessione delle prerogative di cui alla legge 104/92 e conoscere lo stato della relativa pratica.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 maggio 2018, inviava la documentazione relativa alla fissazione della visita richiesta, prevista per il prossimo 21 giugno.

La signora, ritenendo che non siano state rispettate le tempistiche normative con riferimento all'art. 6 comma 3 bis della legge 80/2006 - che nei casi di patologie oncologiche stabilisce un tempo massimo di 15 gg. per la fissazione della visita per il riconoscimento della invalidità civile - si è rivolta alla Commissione affinché valutasse l'inadempienza dell' INPS con riferimento al superamento dei termini della predetta normativa.

DIRITTO

La Commissione, pur tenendo in considerazione la delicatezza della situazione prospettata, osserva di non essere competente a decidere sulla domanda che, pertanto deve ritenersi inammissibile. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è infatti competente, ex art. 25 della legge 241/90, a decidere dei ricorsi innanzi alla stessa presentati avverso il diniego d'accesso, espresso o tacito, opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate dai privati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il 27.3.2018 il Maresciallo dei Carabinieri chiedeva all'Amministrazione resistente estrazione di copia della seguente documentazione relativa alle prove di esame di lingua inglese dallo stesso sostenute il 19 e 20 marzo u.s. presso la Scuola Forestali CC di, di cui alla convocazione n. / - / in data 12.1.2018: 1) test somministrato nella prova "W" (Writing) e conseguente elaborato prodotto; 2) test somministrato nella prova "L" (Listening) e conseguente elaborato prodotto; 3) test somministrato nella prova "R" (Reading) e conseguente elaborato prodotto; 4) atto di approvazione, con eventuali allegati, dei test somministrati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dal quale si evincano le attivazioni proposte e l'inserimento delle stesse nella relativa classifica di difficoltà fissata dai parametri delle prove d'esame del (.....).

L'istanza era motivata con la necessità di tutela dei propri legittimi interessi nelle opportune sedi amministrativo-giurisdizionali.

L'Amministrazione resistente il 23.4.2018 comunicava che era stato richiesto il "nulla osta" all'ostensione alla Scuola Lingue Estere dell'Esercito e all'Ufficio di Certificazione Linguistica della Direzione per l'Impiego del Personale della Marina Militare, in quanto le attivazioni somministrate nella sessione certificativa del 19-20 marzo erano in condivisione con tali Enti.

Con ricorso proposto alla Commissione il 24.5.2018, il ricorrente impugna la mancanza di ulteriori comunicazioni al riguardo.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente datata 1 giugno 2018, in cui si riportano le valutazioni negative della Marina Militare e della Scuola Lingue Estere dell'Esercito e del Centro, rispettivamente del 27 aprile 2018, 2 maggio 2018 e 17 maggio 2018.

Segnatamente si fa rilevare che la Scuola Lingue Estere dell'Esercito ha rilevato che "*confermando quanto sinteticamente indicato nel para.2 del foglio in riferimento da parte dell'ufficio Certificazione Linguistica della Marina Militare Italiana. (...) si evidenzia che l'eventuale divulgazione del materiale testologico in parola rappresenterebbe un considerevole nocumento alla potenzialità del oltre ad implicare oneri finanziari per il ripristino della quantità e qualità delle attivazioni in essa disponibili*".

Il Comandante del Centro di Formazione - Comando Corsi dell'Aeronautica Militare, con missiva, in data 17 maggio 2018, ha comunicato che "*valutati gli elementi in possesso relativi alla pratica in oggetto, si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dalla Scuola Lingue Estere dell'Esercito ... Pertanto, nella*

denegata ipotesi di un accoglimento della richiesta, si sottolineano, in particolare, le seguenti osservazioni delle altre Forze Armate: la "riservatezza che caratterizza il come opportunamente evidenziato dalla Marina Militare," e gli "oneri finanziari per il ripristino della quantità e qualità delle attivazioni" come rilevato dall'Esercito.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è indicata nella richiesta di riesame la data in cui il maresciallo è venuto a conoscenza della nota prot. N. / - / del Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri e pertanto reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività del ricorso, detta informazione, debitamente documentata.

Inoltre, reputa necessario conoscere dal Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri se i pareri citati nella memoria del 1 giugno 2018 sono stati portati a conoscenza del ricorrente e conoscere dalla parte resistente se, nel frattempo, sia stato adottato alcun ulteriore provvedimento.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti, a fornire le informazioni, debitamente documentate, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data 09/04/2018 al Comune di richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) atto e disciplinare di concessione del 1987 in favore di S.p.A.;
- 2) titolo che giusta delibera n. del 27/05/1987 ha consentito al Comune di di ottenere il possesso delle aree successivamente devolute in concessione ventinovenne alla S.p.A.;
- 3) deliberazione di giunta municipale e relativo atto/disciplinare di concessione, con la quale il Comune ha presumibilmente rinnovato la concessione in uso dei terreni in favore della S.p.A., oppure ha concesso, ex novo, ad una diversa società l'uso dei terreni predetti;
- 4) in riferimento ai documenti di cui al punto 3), copia del titolo che giustifica il possesso del Comune di di dette aree e il conseguente potere di devoluzione in concessione;
- 5) ogni altro atto relativo alla vicenda de qua.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza di accesso di essere comproprietaria delle particelle e del foglio corrispondenti alla particella a) allegata alla delibera del 27/05/1987 e concessa in uso dal Comune di alla S.p.A..

In ragione del silenzio opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva il 22/5/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla S.p.A., quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (Provincia di)

FATTO

La dott.ssa, dipendente del Comune di sin dal 01.07.1998, in qualità di Istruttore Direttivo, cat. D, pos. econ. D5, responsabile del Settore Segreteria AA.GG., avendo avuto notizia dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della deliberazione n. del 20.03.2018, avente ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020 e del piano occupazionale 2018 e conseguente rideterminazione della dotazione organica del Comune di*" ha chiesto di accedere il 28.3.2018 alla seguente documentazione amministrativa:

- deliberazione di giunta n. del 20.03.2018;
- ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo connesso, consequenziale, o che abbia costituito presupposto della medesima deliberazione o che, comunque, a qualsiasi titolo sia stato inserito nel procedimento amministrativo, che ha condotto all'approvazione, da parte dell'organo giuntale, della predetta deliberazione n./2018, con particolare riferimento a:
- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo da quale si evinca la possibilità di assumere, mediante processi di mobilità esterna un "...istruttore direttivo nel settore affari generali in sostituzione del trasferimento in mobilità autorizzato con deliberazione giuntale n. del 18.01.2018";
- deliberazione di giunta n. del 18.01.2018;
- deliberazione con la quale è stata operata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno corrente;
- deliberazione con cui è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001);
- deliberazione di giunta comunale con la quale sono stati adottati i cicli di gestione della performance;
- deliberazione con cui è stato adottato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione;
- tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi con i quali è stato disposto l'invio degli atti suddetti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ex d.l. n. 113/2016;
- ogni atto e/o provvedimento con il quale il provvedimento giuntale n. del 23.03.2018 è stato partecipato alle organizzazioni sindacali ai sensi di legge;

- ogni atto e/o provvedimento amministrativo con il quale si sia disposto di assegnare, sino al 31 luglio p.v., la posizione lavorativa occupata dall'istante;
- ogni eventuale atto e/o provvedimento amministrativo con il quale, dopo aver allontanato fisicamente la dalla postazione lavorativa di appartenenza, sia stata disposta l'assegnazione ad altro servizio del Settore I, con conseguente naturale demansionamento.

La richiesta di accesso è motivata dalla tutela della posizione lavorativa della sottoscritta e connessa professionalità e dignità personale e da urgenti ragioni di giustizia.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la dottoressa in data 25.5.2018, ha adito la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né rileva la circostanza che gli atti siano pubblicati sul sito del Comune.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrenti: ed altri quali condomini del Condominio

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di e

FATTO

I signori,,,,,, e quali proprietari e condomini del Condominio hanno formulato al Comune di e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di e istanza di accesso agli atti acquisita con protocollo generale del Comune di il 19.3.2018 per avere copia dei seguenti documenti:

- 1) documentazione ufficialmente prodotta dalla proprietà per la pratica successivamente identificata con codice - - e relativa allo svolgimento delle opere da realizzare per lo svolgimento di attività di pubblico esercizio ristorante nei locali di proprietà della sig.ra

In ragione del silenzio rigetto opposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi dall' avv., hanno adito nei termini il Garante dei diritti della persona Attività di difesa civica Consiglio Regionale del affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Il Difensore Civico ha rimesso per competenza alla Commissione la richiesta di riesame nei confronti della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti.

In data 18/5/2018 è pervenuta da parte dei ricorrenti la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso ai controinteressati.

La Soprintendenza con nota datata 25 maggio 2018 ha evidenziato che non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso agli atti e che comunque nulla osterebbe a consentire ai ricorrenti l'accesso agli atti pertinenti da essa detenuti.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di e ha comunicato di non aver ricevuto la richiesta di accesso agli atti e la disponibilità a consegnare la pertinente documentazione detenuta, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso di specie, viene in rilievo, segnatamente, il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Inail – Direzione Regionale Sardegna

FATTO

L'Avv., patrocinante in Cassazione, partecipava alla selezione indetta dall'Inail con avviso pubblico del 05.02.2018, scadenza 21.04.2018, per la formazione dell'«elenco dei professionisti per la stipula di una convenzione per il conferimento di incarichi di sostituzione in udienza presso i Tribunali/Uffici giudiziari di - - - - -, a favore della Direzione regionale Inail per la Sardegna»; graduatoria pubblicata il 12.04.2018, collocandosi nella posizione n° 11.

In data 7.05.2018 avanzava istanze in ordine alla graduatoria ed unitamente presentava richiesta di accesso agli atti all'Inail di, al fine di visionare e di estrarre copia dei curricula vitae dei candidati dal n° 1 al n° 10, ovvero di coloro che la precedono nella graduatoria; nonché di visionare ed estrarre copia della griglia di valutazione e dei criteri adottati dall'Inail per la comparazione dei curricula vitae dei singoli candidati.

L'Inail in data 8 maggio 2018 rigettava l'istanza di accesso, deducendo che la medesima doveva ritenersi totalmente assorbita dalle considerazioni che i candidati e erano stati esclusi a seguito della mancanza del requisito dell'anzianità minima di iscrizione all'Albo, con graduatoria formulata e pubblicata con atto a parte. Svolgeva ulteriori considerazioni sempre sulla procedura svolta.

L'Avv. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inail ribadiva con memoria del 28 maggio 2018 che il ricorso proposto dall'avv. pecca di un manifesto errore nell'individuazione della portata dell'avviso pubblico in oggetto: errore che trascina con sé un'altrettanto manifesta falsa applicazione dei principi che regolano la materia.

In detto avviso era specificato che "l'inclusione di un professionista/studio legale nell'elenco non comporta alcun impegno da parte dell'INAIL né pretesa o diritto del candidato al conferimento di eventuali incarichi". In sostanza, cioè, nessun professionista incluso in graduatoria è titolare di alcuna aspettativa - neppure di fatto - alla conclusione di una convenzione e perciò ad essere tributario di incarichi.

Secondo l'Inail deve sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto. Ciò perché "concretezza dell'interesse personale all'accesso ai documenti amministrativi" significa che la posizione legittimante all'accesso non va confusa con quella di altri soggetti o con l'interesse pubblico, nè può

essere caratterizzata da un eccessivo grado d'astrazione: con la conseguenza che il titolare deve esternare non soltanto le ragioni per cui intende accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato" (Consiglio Stato sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109).

Ad abundantiam l'Inail precisava, che un ulteriore scolorimento del (già inesistente) interesse all'accesso deriva dall'applicazione del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi, sancito dall'art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e, più in generale, dalle vigenti linee guida ANAC in tema di appalti: principio che, stante il fatto che l'avv. ha una convenzione in corso (ed in prossima scadenza) avrebbe senz'altro legittimato la sua esclusione sic et simpliciter dalla procedura, invece non disposta (con contestuale adozione di una soluzione meno rigorosa) stante il particolare tipo e qualità della prestazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, in quanto l'interesse vantato dalla medesima deve qualificarsi quale endoprocedimentale come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dal legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una selezione a conferire la legittimazione a prendere copia dei punteggi attribuiti ai candidati collocatisi in posizione antecedente in graduatoria e alla inerente documentazione.

Tale principio trova il proprio fondamento nella circostanza che chi ha partecipato ad una procedura di tipo selettivo è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e che i concorrenti, prendendo parte alla medesima, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso è consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di

FATTO

....., sia quale genitore di minore frequentante la scuola destinataria dell'istanza di accesso, sia in qualità di Presidente e rappresentante del Comitato dei Genitori, rappresentata e difesa dall'Avv., in data 28 febbraio 2018 formulava istanza di accesso al verbale dei docenti del 30-01-2018 ed alla relativa deliberazione ovvero quant'altro deciso dal predetto Collegio, chiedendo di poterne estrarre copia.

A tal fine dichiarava che aveva un interesse concreto ed attuale al chiesto accesso, in quanto dal comunicato apparso sui *social networks* aveva appreso del contenuto della delibera assunta dal Collegio dei Docenti nella data indicata, che aveva suscitato forti perplessità circa la sua correttezza, tanto più laddove si rivolgeva, specificamente, al Comitato dei Genitori ed all'attività di quest'ultimo. Aveva, pertanto, la necessità di accedere ai documenti ufficiali, sia per essere certa del loro contenuto, sia per identificarne, con precisione, la paternità, al fine di valutare l'opportunità di tutelare i diritti ed interessi propri e del Comitato dei Genitori nelle sedi competenti.

L'Istituto Comprensivo di con provvedimento del 21 aprile 2018 rigettava la richiesta di accesso, attesa l'insussistenza di «un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Non condividendo il diniego opposto dall'Istituto, parte istante tempestivamente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato, concreto ed attuale tenuto conto che la ricorrente riveste la carica di Presidente e rappresentante del Comitato dei Genitori e che il verbale dei docenti del 30-01-2018 si rivolge al Comitato dei Genitori ed all'attività svolta da quest'ultimo.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di rappresentante della FLC CGIL di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Settore Tecnologico “.....” di

FATTO

Il sig., in qualità di legale rappresentante della FLC CGIL di, rappresentato e difeso dall'avv., premetteva che:

- in data 3.11.2017 l'Associazione Sindacale FLC-CGIL presentava formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico del I.T.S.T. di per "visionare e avere copia degli atti dell'appalto all'impresa e degli atti di incarico professionale conferiti agli ingegneri e, e geom." precisando che una simile richiesta di accesso agli atti era stata inoltrata anche ad altri enti "al fine di tutelare i diritti delle famiglie e dei lavoratori della scuola" e ciò in quanto gli atti richiesti riguardavano un progetto atto a controllare, mediante l'uso di "tornelli" l'accesso da parte di studenti e insegnanti al medesimo Istituto;
- in data 30.11.2017 il Dirigente Scolastico accoglieva la richiesta, inviando copia dell'anzidetto contratto e precisando che "nessun incarico professionale era stato conferito agli ingegneri e né al geometra";
- in data 12.12.2017, il Sindacato inviava richiesta di ulteriore documentazione alla Dirigenza Scolastica; documentazione che veniva trasmessa in data 11.1.2018, ma priva degli allegati ai contratti.

Tanto premesso, parte istante evidenziava che il 15.03.2018 veniva inviata nuova richiesta di accesso agli atti, allo scopo di ottenere gli allegati sopracitati nonché altri documenti inerenti alla medesima questione ("progetto tornelli").

Anche in tale occasione il Sindacato precisava "di esercitare il diritto d'accesso poiché l'interesse giuridico diretto ed attuale di questa organizzazione sindacale è rappresentato dalla necessità di ottenere adeguate informazioni per poter spiegare la propria istituzionale funzione di tutela dei diritti dei lavoratori".

In data 10.4.2018 l'Amministrazione resistente respingeva tale ultima richiesta, formulata – a differenza delle altre - ai sensi della legge 241/90 per mancanza di interesse concreto, attuale e personale del sindacato.

Il Sindacato FLC CGIL di, nella persona del sig., impugnava il rigetto in data 10 maggio 2018 avanti a questa Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare gli interessi degli insegnanti e delle famiglie e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

L'Associazione sindacale è titolare di situazione giuridica qualificata all'ostensione della documentazione, trattandosi di ottenere notizie sull'accesso al luogo di lavoro ed inerendo certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

Il sig., avendo partecipato al concorso bandito con avviso pubblico, in data 21.12.2017 ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: atti/lavori della commissione esaminatrice del concorso bandito con avviso pubblico di n. 5 posti di C.P.S. Tecnico della Prevenzione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito nei termini il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione dichiara, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte dell'annullamento del decreto di rinomina del difensore civico presso la Regione, disposto con sentenza del Consiglio di Stato n. 2538 del 26/4/2018, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di –

FATTO

Il signor in data 28.3.2018 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso al "*fascicolo di accertamento della proprietà immobiliare urbana dichiarazione di variazione prot. dell'8.8.2014 con annessa planimetria, ricevute di pagamenti effettuati relativi alla pratica*".

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di effettuare un confronto con la documentazione in possesso dell'istante e fornita dal tecnico.

Il signor, in data 7.5.2018, adiva il Difensore Civico Regionale del, che trasmetteva per competenza a questa Commissione, affinché venisse riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, venissero adottate le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento di diversa distribuzione degli spazi interno e correlata variazione catastale presentato dall'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, nella qualità di legale rappresentante di srl

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S –

FATTO

Rispettivamente il 10.2.2018 e il 13.2.2018, in qualità di legale rappresentante di srl, con sede in, chiedeva con tre distinte istanze di accesso di prendere visione e/o di estrarre copia della seguente documentazione:

denunce/esposti/segnalazioni che hanno dato luogo al verbale di ispezione igienico sanitaria del 9.11.2016 presso i punti vendita a marchio “.....”, siti in viale n. / e via n. / in, via n.

L’istante motivava tale richiesta con la necessità *“di tutela dell’azienda da condotte di intralcio/atti emulativi/concorrenza da parte di terzi?”*.

Il 20.2.2018 la resistente negava l’accesso in relazione all’istanza di accesso presentata il 10/2/2018 e ad una delle due presentata il 13.2.2018, in quanto *“i documenti richiesti sono atti giudiziari e non documenti amministrativi?”*.

In relazione all’altra istanza di accesso del 13/2/2018 il Comando Carabinieri deduceva che *“dovrà essere definita entro 30 giorni”*.

L’istante con ricorso del 26/2/2018 censurava il diniego opposto in quanto gli atti richiesti, come eventuali esposti, non avevano natura giudiziaria e, non risultando allo stato alcuna iscrizione in qualità di indagato a carico del, difettavano i presupposti di cui all’art. 329 c.p.p..

Perveniva memoria dell’Amministrazione resistente, che faceva presente che l’esito degli accertamenti eseguiti era stato comunicato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di

La Commissione nella seduta del 9 aprile 2018 rilevava che la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica non implica che detta documentazione sia coperta da segreto d’indagine.

Pertanto, la Commissione invitava il Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S – a provvedere, a norma dell’art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere le tre istanze di accesso dell’istante alle competenti Procura della Repubblica, affinché si pronunciassero sulla circostanza se gli atti in questione fossero o meno coperti da segreto d’indagine, interrompendo, nelle more dell’espletamento dell’incombente istruttorio, i termini di legge.

In data 14/5/2018 il Comando Carabinieri per la tutela della salute - N.A.S – significava che le interpellate Procure della Repubblica presso i Tribunali di e autorizzavano l'Amministrazione resistente alla consegna di quanto richiesto dal Sig.

In pari data all'istante veniva comunicato dal Comando Carabinieri – SM- Nucleo Relazioni con il Pubblico l'accoglimento delle istanze di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 14 maggio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITSOS “.....”

FATTO

La signora ha inviato in data 28/02/2018 all'Amministrazione resistente la richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco contratti per supplenze posti sostegno con oscurati dati sensibili.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la verifica di eventuale errata attribuzione posti sostegno a tempo determinato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il 28 febbraio 2018 e l'Amministrazione resistente non si è pronunciata nei trenta giorni dalla richiesta.

La Commissione è stata adita il 18/5/2018, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, mentre avrebbe dovuto essere adita entro e non oltre il 30/4/2018.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IIS di

FATTO

La signora ha inviato in data 28/02/2018 all'Amministrazione resistente la richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco contratti per supplenze posti sostegno con oscurati dati sensibili.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la verifica di eventuale errata attribuzione posti sostegno a tempo determinato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta documentazione da parte dell'Amministrazione, a tacitazione di ogni richiesta, pur sottolineando la tardività del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, dispone la trasmissione della medesima alla ricorrente da parte della Segreteria, non potendo che dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale “.....”

FATTO

La signora ha inviato in data 28/02/2018 all'Amministrazione resistente la richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco contratti per supplenze posti sostegno con oscurati dati sensibili.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la verifica di eventuale errata attribuzione posti sostegno a tempo determinato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione di data 29/5/2018, con cui ha evidenziato che la richiesta di accesso non era pervenuta, potendosi supporre un errore informatico e che l'istante è invitata a presentarsi per verificare i calendari e le graduatorie oggetto di convocazione.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto della nota dell'amministrazione datata 29 maggio u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....."

FATTO

La signora ha inviato in data 28/02/2018 all'Amministrazione resistente la richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- elenco contratti per supplenze posti sostegno con oscurati dati sensibili.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la verifica di eventuale errata attribuzione posti sostegno a tempo determinato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione di data 24/5/2018, con cui ha comunicato che i contratti sui posti di sostegno sono stati affidati a personale inserito nella seconda fascia, come da elenco che ha allegato, mentre la è inserita in terza fascia.

DIRITTO

La Commissione, in disparte il profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto dell'invio dell'allegato elenco da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, dispone la trasmissione del medesimo alla ricorrente da parte della Segreteria, non potendo che dichiarare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Forze Operative Nord e Centro Unico Stipendiale Esercito

FATTO

Il 1° Lgt. ha fatto richiesta al Comando Forze Operative Nord in data 05/04/2018, successivamente trasmessa il 12/04/2018 al Centro Unico Stipendiale Esercito, in quanto ente competente, al fine di ottenere copia della D.M.A. (denuncia mensile analitica), riportante i dati personali che gli Enti sostituiti d'imposta sono obbligati a trasmettere all' I.N.P.S. (art. 44 comma 9 della legge 326 del novembre 2003).

La richiesta era relativa alle dichiarazioni mensili analitiche riguardanti il periodo compreso dall'anno 2005 a tutt'oggi (per anni 2005/2011 i dati sono stati elaborati come da lettera/...../..... del 28.03.2013 del Centro Amministrativo Esercito Italiano) e con specificazione, per ogni invio periodico effettuato, dell'indicazione della relativa data, del nr/prot. di trasmissione e del nominativo del responsabile della stessa.

La richiesta della D.M.A. (modello che contiene i dati anagrafici, tipo di impiego, inquadramento, maggiorazioni, retribuzioni, indennità, dati relativi a TFR/TFS/PENS, altre casse, conguagli, dati di versamento, dati di fondo pensione, fuori busta etc.) veniva formulata in quanto i dati personali in essa contenuti erano necessari al fine di poter verificare la posizione previdenziale e dei contributi versati. Sulla richiesta di accesso si formava il silenzio rigetto.

Il Lgt., in data 10 maggio 2018 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale", come tale tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile dell'invio periodico effettuato, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi

dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e Servizi – Direzione dei sistemi informativi e dell'Innovazione

FATTO

Il 1° Lgt. ha fatto richiesta all'Amministrazione resistente in data 06/04/2018, al fine di ottenere copia dell'estratto conto dei dati personali trasmessi con la D.M.A. che gli Enti sostituiti d'imposta sono obbligati a trasmettere all' I.N.P.S. (art. 44 comma 9 della legge 326 del novembre 2003), relativa a gennaio 2016; dicembre 2016 e settembre 2017.

Allegava una nota dell'Amministrazione resistente antecedente all'istanza di accesso, del 27/3/2018.

Sulla richiesta di accesso si formava il silenzio rigetto.

Il Lgt., in data 24 maggio 2018 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è dato comprendere se la nota dell'Amministrazione resistente faccia riferimento ad altra istanza di accesso e se l'Amministrazione detenga la documentazione richiesta.

Reputa necessario acquisire dette informazioni, debitamente documentate.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti, a fornire le informazioni, debitamente documentate, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere la nota del 19.11.2010 prot./..... che il relatore, nell'ambito del procedimento n., avrebbe dovuto mettere a disposizione del Collegio che ha deciso il ricorso.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile; nel merito rileva che analoga nota era stata richiesta attraverso un'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 all'esito della quale l'Autorità aveva trasmesso il documento richiesto (con nota del 7/2/2018) senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, visti i chiarimenti dell'Autorità circa l'avvenuta trasmissione della nota richiesta e contenuta nel fascicolo n., non può che dichiarare inammissibile il ricorso, tenuto conto la successiva istanza di accesso formulata ai sensi della legge n. 241/90 risulta meramente riproduttiva di altra, precedente - già accolta - avente ad oggetto lo stesso documento, sia pure richiesto nell'ambito della diversa disciplina dell'accesso civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

....., cittadina indiana, asserisce di aver presentato al Ministero dell'Interno, il 29 gennaio 2018, un'istanza di accesso agli atti concernente un procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana relativamente al quale, il 29 dicembre scorso, le era stato inviato un preavviso di rigetto.

Quindi, lamentando la formazione di un silenzio rigetto su quell'istanza di accesso, la ha proposto ricorso a questa Commissione.

DIRITTO

Dichiaratamente l'istanza di accesso menzionata nel ricorso, neppure allegata a quest'ultimo, risale al 29 gennaio 2018. Pertanto, decorsi trenta giorni da tale data, su di essa si è formato il silenzio rigetto ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 25 della legge n. 241/1990; mentre il ricorso a questa Commissione è stato presentato, il 9 maggio 2018, allorquando dalla formazione di quel silenzio rigetto risultava palesemente spirato l'ulteriore termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia il comma 5 del predetto art. 25.

La tardività del ricorso impone quindi di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera *a*) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino etiope ha presentato il 20 marzo 2018 alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti concernenti una domanda di rilascio di nulla osta per ricongiungimento familiare da lui presentata a quella medesima Prefettura nel maggio 2017.

Deducendo la formazione di un silenzio rigetto relativamente a quell'istanza di accesso, l'11 maggio 2018 il ha adito questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto: venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri – stazione di (.....)

FATTO

Il 12 aprile 2018, abitante a (.....), presentava alla locale stazione dei Carabinieri un'istanza di accesso alla relazione di servizio concernente un intervento (evidentemente eseguito da militari dell'Arma, in data non precisata nell'istanza stessa) presso l'abitazione del e "... dei [suoi] vicini di casa ...", richiamando quale finalità di tale istanza "... *gli usi consentiti dalla legge*".

L'Amministrazione rigettava l'istanza a causa dell'opposizione di, da essa individuato quale controinteressato, condividendo esplicitamente le motivazioni di quell'opposizione.

Avverso tale diniego il ha tempestivamente adito questa Commissione.

Il 4 giugno 2018 l'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Nel ricorso, redatto su un modulo compilato dal con i meri riferimenti del caso di specie e privo di motivazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'istanza di accesso, non risulta affatto contestata la qualità di controinteressato che (ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera *c* della legge n. 241/1990) l'Amministrazione resistente ha attribuito al

Pertanto a quest'ultimo andava previamente comunicato dal il ricorso stesso. E mancando in atti qualsiasi prova di tale comunicazione, tipicamente mediante la ricevuta di spedizione dell'atto tramite raccomandata a.r., il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Parco nazionale Appennino

FATTO

La dott.ssa, dipendente dell'Ente parco ed in comando presso la Segreteria del TAR per la, con sede in, avendo ricevuto, in data 4 aprile 2018, con nota prot. n/....., la revoca del proprio comando, già prorogato fino ad ottobre 2018, formulava un'istanza di accesso alla propria Amministrazione, che, dopo un primo diniego, veniva accolta, con esecuzione dell'accesso il 16 maggio 2018, presso gli Uffici dell'Ente.

L'istante si duole che, in tale sede, l'Ente abbia negato l'accesso al richiesto verbale ispettivo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, producendone, unilateralmente, solo uno stralcio, nonché alla copia del verbale del Consiglio direttivo del 30 marzo 2018.

Deducendo che la condotta dell'Ente integri un diniego, quantomeno parziale, all'accesso richiesto, che pure assentito in data 11 maggio 2018, adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ente ha depositato una memoria in cui fa presente, tra l'altro, che *“al solo scopo di far capire ai dipendenti interessati dai rilievi dell'IGF le ragioni delle determinazioni adottate, in data 4.6.2018 alla dott.ssa è stata consegnata copia della nota (nella parte di interesse) con cui l'Ente ha relazionato all'IGF sulle determinazioni assunte ed adottate al solo scopo di ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa (all.8). Tale comunicazione è stata inviata a tutti i dipendenti interessati, naturalmente per estratto e nella parte di relativo interesse. E, al fine di assicurare la massima trasparenza alla propria azione questo Ente, con nota/..... del 05/06/2018 (all.9) ha rilasciato anche copia del verbale del Consiglio direttivo del 30.3.2018 ancorché la, come visto, avesse già prestato acquiescenza dichiarandosi soddisfatta nella sua pretesa ostensiva. Noterà codesta Commissione che con il rilascio di copia della nota con cui ha relazionato all'IGF, l'Ente è andato ben oltre le richieste ostensive della dott.ssa che non mai chiesto copia di tale documento, né con l'istanza del 4.4.2018 tantomeno successivamente”*.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto della memoria depositata dall'Ente, acquisita dalla Segreteria della Commissione in data 5/6/2018, ritiene cessata della materia del contendere, visti gli atti trasmessi alla

ricorrente con le note del 4 e del 5 giugno 2018, idonei a dare soddisfazione a quanto richiesto con l'istanza di accesso.

Il ricorso, ove inteso ad avere copia integrale del verbale ispettivo dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, va invece dichiarato inammissibile avendo l'Amministrazione chiarito di aver messo a disposizione dell'istante la parte di quel verbale che si riferiva alla sua posizione e non essendo stato evidenziato dalla ricorrente un interesse specifico alla ostensione delle restanti parti del verbale che non la riguardano.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS di una richiesta di accesso ed estrazione di copia del provvedimento con il quale l'Istituto aveva disposto un recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate a suo favore.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato una memoria del seguente tenore: « *Si riepiloga la situazione del richiedente in oggetto, si precisa che ogni volta sono state richieste informazioni è stato dato riscontro ai sensi della legge 241/90.*

Al pensionato iscr. collocato a riposo il 20/09/2007 è stato applicato il provvedimento di pensione privilegiata provvisoria come da nota Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Sulla stessa nota ove veniva autorizzato il pagamento di 1/10 della pensione privilegiata, si è provveduto a recuperare la metà dell'equo indennizzo pari ad euro, tale provvedimento è stato applicato sulla rata di Febbraio 2013.

Successivamente il Ministero della Difesa - direzione generale della previdenza militare - ha emesso il decreto di pensione definitiva n. con il quale sono stati riconosciuti gli aumenti pensionistici nonché comunicato l'importo definitivo da recuperare quale metà dell'equo indennizzo pari ad euro

Il provvedimento di cui sopra è stato applicato sulla rata di Gennaio 2014 e dai conteggi effettuati l'arretrato determinato dalla differenza di pensione non permetteva il recupero di quanto dovuto per l'equo indennizzo determinato dal decreto.

Questo Ufficio ha provveduto ad effettuare una lavorazione con la quale l'arretrato emerso dalla differenza di pensione è stato assorbito da una parte dell'equo indennizzo e il residuo debito è stato rateizzato in 30 rate da euro ciascuna a decorrere da 01/01/2014 al 30/06/2016.

La lavorazione effettuata a carico del detto pensionato è stata effettuata con questa modalità in quanto l'applicazione del decreto 954 doveva tener conto che il recupero da effettuare in caso di equo indennizzo non può superare l'importo di 1/10 della pensione, mentre il sistema informatico utilizzabile avrebbe applicato direttamente una trattenuta pari ad 1/5 del trattamento.

In conclusione l'ufficio preposto non ha liquidato nessun arretrato tra la differenza dell'importo annuo pensionistico ed ha recuperato l'equo indennizzo al netto degli eventuali arretrati di euro al netto dell'equo indennizzo già precedentemente recuperato pari ad euro per un importo residuo di euro

Si rende noto inoltre che a maggio 2013 sono stati liquidati gli arretrati dovuti a seguito dell'applicazione definitiva del decreto del 16 gennaio 2013: su rata 05/2017 liquidata "una tantum" in applicazione del decreto del 21/03/2014 e su rata 11/2017 liquidati gli interessi legali relativi a tale decreto.

Infine su rata 02/2018 è stato applicato il DM 251 e recuperato il debito scaturito con ritenuta mensile di euro 291,21 da 0102/2018 al 30/05/2018".

DIRITTO

La Commissione, pur tenuto conto della relazione dell'INPS, che contiene informazioni utili al ricorrente, ritiene, cautelativamente di accogliere il ricorso, in relazione agli atti e documenti da cui scaturiscono le attività di recupero, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistenti: Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della

FATTO

Il Sig.ra formulava, in data 17/8/2017 e successivamente, in data 9/4/2018, al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della una richiesta di accesso agli atti relativi al suo esposto presentato nei confronti del Dott.

Sulla sua prima istanza si era formato il silenzio-rigetto, come anche rilevato dall'Ordine con nota mail del 16/1/2018, allegata al ricorso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua seconda istanza di accesso, la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

La prima istanza di accesso del ricorrente risale al 17 agosto 2017 e su di essa si è formato il silenzio rigetto, come anche rilevato dall'Amministrazione nella corrispondenza allegata al ricorso, ma avverso il provvedimento di rigetto da parte dell'Amministrazione l'istante non ha proposto i previsti rimedi impugnatori.

Viene, pertanto, in rilievo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”*.

Sempre nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 02-09-2013, n. 4354) tale principio è stato affermato anche in relazione ai casi di silenzio-rigetto dell'istanza di accesso: *“L'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso agli atti della P.A. tacitamente disattesa o respinta dalla medesima amministrazione (con determinazione non tempestivamente impugnata), solo in presenza cumulativa o*

alternativa di: a) fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria; b) una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato (artt. 22 ss. L. n. 241/1990)".

La Commissione ritiene inoltre che per superare la preclusione non risulta neppure utile invocare il disposto di cui all'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale *"la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento"*.

Tale disposizione, anche laddove interpretata come legittimante, in via generale, la possibilità di reiterare l'istanza di accesso – addirittura riproponibile in caso di una decisione di rito della Commissione – non consente comunque un sindacato di merito da parte della Commissione, se non nei casi in cui la nuova istanza sia assistita da un *quid novi*, nel senso precisato dalla giurisprudenza amministrativa, oppure qualora vi sia stata una nuova determinazione ovvero un nuovo comportamento adottato dall'Amministrazione, che, tuttavia, nel caso di specie, anche sulla seconda istanza risulta non aver dato alcun riscontro.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il sig. ha formulato un'istanza di accesso per ottenere dall'Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi) la seguente documentazione:

- 1) copia del verbale di assunzione decisionedel 17/05/2018;
- 2) copia della memoria, completa di eventuali allegati prodotti, presentata dall'INPS di

Nella stessa istanza il Sig. ha, inoltre, chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l'ipotesi di procedere ad un riesame della sua decisione, deducendone l'erroneità sotto il profilo del suo onere di notifica del ricorso al controinteressato.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di revisione risulta *prima facie* inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono neppure ipotizzati errori di fatto o di percezione.

La decisione si fonda, invero, sulla valutazione dell'obbligo di notifica del ricorso alla Commissione al soggetto che, sulla base dei documenti allegati dallo stesso ricorrente, era stato individuato nel corso del procedimento, circostanza che non risulta essere il frutto di una svista nell'esame degli atti.

In relazione all'istanza di accesso agli atti, la Commissione manda alla Segreteria per riscontrare l'istanza del Sig.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di "riesame" proposta dal ricorrente avverso la decisione resa tra le parti dalla Commissione nella seduta del 17.5.2017. Manda alla Segreteria per consentire il riscontro dell'istanza di accesso formulata dal Sig.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Direzione Generale Ufficio III- Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. ha presentato in data 17/04/2018 a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Direzione Generale Ufficio III- Ambito Territoriale di, un'istanza di accesso ai verbali della Commissione che ha valutato i suoi titoli, lamentando di aver ricevuto un punteggio artistico inadeguato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente produca copia della precedente istanza del 16/02/2018 che deduce aver rivolto all'Amministrazione (che non risulta allegata al ricorso), al fine di poterne valutare il contenuto per le successive valutazioni sulla tempestività del ricorso.

Il ricorrente è anche invitato a chiarire meglio la sua posizione legittimante l'accesso che si ricava solo implicitamente nella scarna descrizione contenuta nel ricorso. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione ed a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, richiesta formale di visione ed estrazione di copia, mediante invio via pec, della documentazione relativa al Concorso cod. F6TC, per titoli ed esami, a 6 posti di funzionario in prova, nel ruolo della carriera direttiva, indetto dall'Autorità ed al quale egli aveva partecipato, “*con particolare riferimento ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e agli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori del concorso*”.

Il ricorrente qualificava l'istanza come proposta sia ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), sia quale istanza di accesso ai sensi della legge 241/90.

L'Amministrazione, qualificando la domanda, in via assorbente, come un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/90, la accoglieva in parte procedendo all'ostensione dei seguenti documenti:

- 1) *copia dei verbali della Commissione d'esame n. 14 del 15 marzo 2018 e n. 15 del 16 marzo 2018, relativamente alle prove orali e alla graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori;*
- 2) *copia delle domande di partecipazione al concorso presentate dai 5 candidati risultati vincitori.*

L'AGCM precisava che le suddette domande di partecipazione al concorso, relative ai vincitori, erano state “oscurate” nelle parti che si riferivano ad alcuni dei dati personali sensibili, in relazione ai quali l'interesse alla riservatezza dei candidati era stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse dell'accidente.

Avverso il diniego parziale di accesso il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha presentato una memoria in cui rileva che, successivamente al ricorso ha provveduto a fornire all'istante anche gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori con ciò dando soddisfazione all'interesse conoscitivo dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza attesa la qualificazione dell'istanza di accesso del ricorrente operata anche dall'Autorità come proposta ai sensi della legge 241/90, osserva quanto segue.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione all'oscuramento di taluni dati personali, non meglio precisati, operato dall'Amministrazione, ai fini della tutela di ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato, la Commissione conferma, in generale, il proprio orientamento in base al quale tale esigenza non appare essere prevalente dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

A tale regola generale fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti *“informazioni di carattere psicoattitudinale”* per i quali il diritto di accesso è escluso anche *“d) nei procedimenti selettivi”*.

Inoltre, sempre sulla base dell'art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692).

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a tutti i documenti della procedura concorsuale, ivi compresi i dati personali comuni degli altri candidati, mentre il ricorso va respinto in relazione ad eventuali dati sensibili, giudiziari o c.d. supersensibili, in quanto l'istante non ha, allo stato, neppure manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato, limitandosi a rappresentare la necessità di *“notifica del ricorso giurisdizionale ai controinteressati”*.

Tuttavia, tenuto conto della memoria depositata dall'Autorità ed acquisita dalla Segreteria della Commissione in data 5/6/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte dell'accesso riguardante gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori, che l'Autorità stessa deduce di aver reso disponibili al ricorrente successivamente al ricorso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione agli indirizzi di residenza degli altri concorrenti e rigettandolo nel resto.

Ricorrente: Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti + altri

FATTO

Il “Comitato Civico contro il potenziamento ferroviario della tratta-.....” in persona del Sig., ha presentato in data 6 Aprile 2018 e 16 Aprile 2018 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla Regione - Infrastrutture e Trasporti ed a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., un’istanza di accesso alla seguente documentazione: *“Potenziamento della linea ferroviaria - Tratta - Quadruplicamento - e Raccordo (CUP): Progetto definitivo predisposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. adeguato alle osservazioni espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel Parere dell’Assemblea Generale per l’Adunanza del 26/09/2014, Affare n. /, del 26 settembre 2014”*.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha trasmesso l’istanza a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso una comunicazione in cui rileva di non essere in possesso della documentazione; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha negato l’accesso manifestato esigenze istruttorie; la Regione Infrastrutture e Trasporti, non ha dato risposta.

Il Comitato si è, dunque, rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all’Ufficio interessato.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il Sig documenti i propri poteri rappresentativi del Comitato nell’interesse del quale agisce in questa sede non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alla sua qualità di legale rappresentante pro tempore.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i documenti di cui motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La Sig.ra presentava al competente Ispettorato del lavoro un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia di tutta la documentazione istruttoria, ivi comprese le audizioni di eventuali testimoni, in relazione all'ispezione condotta dall'Ufficio, a seguito di una sua denuncia diretta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro con il Sig., a titolo di collaborazione domestica.

Con nota del 30.03.2018 l'Ufficio ha rilevato di aver interpellato in precedenza la denunciante per un'integrazione degli elementi di fatto in mancanza della quale la successiva richiesta di accesso non meritava accoglimento, in quanto già soddisfatta dalla precedente richiesta nota dell'Ufficio.

Avverso il provvedimento l'odierna ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria ricostruendo nel dettaglio l'intera vicenda ed allegando documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'istanza di accesso formulata dal ricorrente risultava diretta a conoscere gli elementi istruttori che avevano condotto l'Ufficio a non riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'istante ed il Sig.

Ciò posto e tenuto conto che, alla luce di quanto dedotto e documentato dall'Amministrazione, tale documentazione istruttoria risulta esistente, la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta alla Prefettura di, Sportello Unico per l'Immigrazione, finalizzata al rilascio nulla osta di lavoro subordinato stagionale (flussi anno 2017).

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Carabinieri di

FATTO

Il capitano, comandante della Compagnia Carabinieri di, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione del provvedimento del "richiamo" a carico dell'App., reso su rapporto disciplinare dell'istante, il quale deduceva di aver interesse a conoscere le controdeduzioni presentate in sede disciplinare dell'accusato.

L'Amministrazione rigettava la predetta istanza con una serie di considerazioni ed invocando anche il disposto dell'art. 1050, comma 1, lettera l) del d.p.r. n. 90/2010.

Il Cap., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una memoria nella quale illustra le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 1050, comma 1, lettera l) del d.p.r. n. 90/2010, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato provvedimento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.FF.

FATTO

Il Dott., funzionario direttivo del Corpo Nazionale del VV.FF. ha partecipato alle selezioni dirette alla promozione nella qualifica di I dirigente, ed, in relazione alla graduatoria redatta dall'Amministrazione, ha formulato un'istanza di accesso alla propria scheda di valutazione 2017, nonché ai “quaderno degli scrutini” degli altri concorrenti selezionati.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, con due provvedimenti, il secondo reso all'esito di una richiesta di riesame del ricorrente, ed avverso il rigetto della sua istanza di accesso il dott. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

Il Ministero resistente ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di atti relativi ad una procedura comparativa cui l'istante ha preso parte, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/90.

La Commissione rileva, inoltre, che la circostanza principale posta a fondamento del diniego, in base alla quale sarebbe preclusa la facoltà di impugnare la graduatoria redatta all'esito della selezione, circostanza, peraltro, che lo stesso istante deduce essergli nota, non è ostativa all'esercizio del diritto di accesso, che nella specie deve essere, comunque, garantito, a prescindere dell'esistenza di un interesse di tipo difensivo in capo all'istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso al provvedimento reso dalla Questura stessa, con il quale era stato disposto la sua espulsione e l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, rilevando di non trovarsi più in possesso del decreto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale seconda istanza il difensore dell'istante adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il difensore documenti i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all'estero.

Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel connesso ricorso proposto contro la Questura di, emerge che il delegante si trovava stabilmente all'estero ove è stato rimpatriato. La procura allegata al ricorso risulta, peraltro, priva di data e di autentica da parte del difensore.

Per quanto sopra il ricorso, nei termini proposti, non può essere allo stato esaminato in attesa che il difensore provveda a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi, interrompendo, medio tempore, i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., tramite difensore, ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso al provvedimento reso dalla Questura stessa, con il quale era stato disposto il suo trattenimento presso il CPR di, rilevando di non trovarsi più in possesso del decreto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il difensore documenti i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all'estero.

Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel connesso ricorso proposto contro la Questura di emerge che il delegante si trovava stabilmente all'estero ove è stato rimpatriato. La procura allegata al ricorso risulta, peraltro, priva di data e di autentica da parte del difensore.

Per quanto sopra il ricorso, nei termini proposti, non può essere allo stato esaminato in attesa che il difensore provveda a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi, interrompendo, medio tempore, i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso al provvedimento reso dalla Questura stessa, con il quale era stato disposto il suo trattenimento presso il CPR di, rilevando di non trovarsi più in possesso del decreto.

La Questura aveva invitato il difensore dell'istante a documentare i propri poteri, ma questi, reiterava l'istanza ritenendo non necessaria la produzione di una procura valida da parte del soggetto che si trova all'estero ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale seconda istanza il difensore dell'istante adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il difensore documenti i propri poteri rappresentativi attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all'estero.

Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso emerge che il delegante si trovava stabilmente all'estero ove è stato rimpatriato. La procura allegata al ricorso risulta, peraltro, priva di data e di autentica da parte del difensore.

Per quanto sopra il ricorso, nei termini proposti, non può essere allo stato esaminato in attesa che il difensore provveda a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il legale dell'istante a documentare i propri poteri rappresentativi, interrompendo, medio tempore, i termini di legge.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Le Sig.re, e formulavano congiuntamente una richiesta di accesso agli atti relativi alla procedura indetta dall'Amministrazione per la progressioni orizzontali del personale nell'ambito della categoria D di appartenenza.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla loro istanza di accesso, che nel frattempo era stata smistata tra i vari Uffici ritenuti competenti, hanno adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione comunale ha presentato una memoria in cui deduce di aver integralmente soddisfatto l'istanza di accesso con note del 21 e del 23 maggio 2018.

DIRITTO

La Commissione, competente in mancanza del difensore civico ai vari livelli locali, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene cessata la materia del contendere, atteso che, successivamente al ricorso, il Comune ha dichiarato di aver integralmente soddisfatto l'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri di (.....)

FATTO

L'Avvocato ha rivolto ai Carabinieri di un'istanza di accesso agli atti per conoscere tutta la documentazione amministrativa posta a monte di una contestazione a suo carico per violazione del Codice della Strada, consistente nel divieto di sosta della propria auto, parcheggiata nell'area riservata ai Carabinieri stessi.

L'Amministrazione ha riscontrato la nota consentendo l'accesso ad alcuni atti, anche all'esito di una reiterazione dell'istanza da parte del ricorrente, rilevando, da ultimo, con nota trasmessa alla Commissione, l'inesistenza di documenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già consegnati all'istante.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato in quanto l'Amministrazione ha fatto presente nella sua memoria che non è in possesso di documenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già consegnati all'istante.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

FATTO

Il ricorrente, di cittadinanza pakistana, aveva presentato, in data 18.5.2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992.

Successivamente, in data 14.4.2018, il ricorrente aveva inoltrato all'amministrazione resistente una diffida ad adempiere ed una richiesta di accesso, non allegata al presente gravame.

Avverso, la condotta inerte del Ministero resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito la Commissione in data 2.5.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La Commissione, con decisione del 17 maggio ha accolto il ricorso in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Successivamente, il ricorrente ha presentato alla Commissione il medesimo ricorso recante la data del 16 maggio 2018.

DIRITTO

Il presente ricorso è analogo a quello presentato in data 2 maggio 2018, in ordine al quale la Commissione si è già espressa con decisione del 17 maggio 2018. Pertanto, il presente ricorso appare inammissibile per il principio del ne bis in idem.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La ricorrente in data 29.5.2017, ha presentato una richiesta di intervento all'Ispettorato resistente contro l'ex datore di lavoro Successivamente, la ricorrente ha chiesto di potere acquisire delle informazioni sullo stato del procedimento, di avere informazioni sugli esiti dell'ispezione e l'audizione di testi nonché, infine di visionare il proprio fascicolo. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 9.5.2018, ha comunicato che il procedimento è in corso di svolgimento e che, a conclusione dell'accertamento ispettivo, l'ispettore incaricato le avrebbe fornito notizie.

Il provvedimento di differimento del 9.5.2018, è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere differito l'accesso fino alla conclusione del procedimento, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell'accertamento e per preservare l'interesse pubblico all'acquisizione e valutazione imparziale di ogni possibile informazione utile all'accertamento medesimo.

DIRITTO

L'istanza di accesso in esame ha ad oggetto informazioni e documenti amministrativi; con riferimento alla richiesta di informazioni la Commissione osserva che la medesima esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Relativamente alla richiesta di accesso al fascicolo la Commissione osserva che l'Ispettorato resistente ha differito l'accesso, sostanzialmente, per garantire il buon andamento dell'attività ispettiva fino alla conclusione del procedimento (art. 9, d.P.R. n. 184 del 2006). Tale differimento appare, dunque, legittimo avendo l'amministrazione motivato le esigenze sottese a tale rinvio ed indicato il termine entro il quale consentire l'accesso.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile.

.....

Via

..... (.....)

E-MAIL:

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI

PROVINCIA DI

PEC:

OGGETTO: Ricorso

La ricorrente, dopo avere ricevuto la comunicazione di licenziamento dal rag. presso il quale ha lavorato dal 01/09/2003 al 30/08/2006 e nuovamente dal 16/09/2008 al 15/04/2015, ha impugnato il licenziamento innanzi il giudice del lavoro del Tribunale di Per fornire, dunque, delle ulteriori prove nel giudizio in corso, la ricorrente, in data 25.7.2016 aveva chiesto di accedere all'elenco dei nominativi dei tirocinanti e praticanti che hanno svolto e svolgono servizio presso lo studio dell'ex datore di lavoro, con indicazione del periodo di inizio e fine del periodo stesso e dei compensi percepiti.

L'Ordine resistente, tramite l'avv., aveva negato il chiesto accesso con a/r del 20 ottobre 2016 ricevuta dalla ricorrente il 24 ottobre 2016, affermando che la ricorrente era priva di un interesse qualificato atteso che i chiesti nominativi sono già conosciuti per essere stati citati nel giudizio in corso incardinato innanzi il Tribunale di – sez. Lavoro n. /

Avverso il provvedimento di diniego del 20 ottobre conosciuto il 24 ottobre 2016, la ricorrente aveva adito la Commissione, in data 17 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, con decisione del 15 dicembre 2016, aveva accolto il ricorso per essere la ricorrente titolare di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati per fini defensionali.

Successivamente, in data 16 maggio 2018, la ricorrente ha rilevato delle incongruenze nelle risposte fornite dall'avv. in date 20.10.2016 e nelle comunicazioni del 20.1.2017 e 7.2.2017 rappresentandole a questa Commissione.

L'istanza del 16 maggio 2018, acquisita al prot. DICA-.....-16/05/2018, presentata a questa Commissione, non integra gli estremi di un ricorso e, pertanto, non può che essere dichiarato il non luogo a provvedere.

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cassa Edile della Provincia

FATTO

La ricorrente, con istanza dell'8 maggio 2018, ha chiesto alla Cassa Edile resistente di potere accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni trasmesse dal 2010 al 2017 dal sig., quale intermediario, per conto dei propri clienti.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel giudizio di secondo grado - r.g. n. / – presentato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di – sez. Lavoro ha rigettato il ricorso per illegittimo licenziamento effettuato dall'ex datore di lavoro sig. Ricorda la ricorrente nella richiesta ostensiva che la Commissione, con decisione del 18 gennaio 2018, ha accolto un ricorso in una fattispecie analoga.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 maggio 2018, ha negato il chiesto accesso richiamando la normativa a tutela dei dati personali. Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione in data 16 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta l'opposizione del controinteressato sig., il quale riepiloga la vicenda alla base della presentazione della richiesta ostensiva. In particolare, ricorda il controinteressato che è in corso un contenzioso con la ricorrente, la quale ultima ha depositato nel fascicolo processuale il numero degli invii telematici delle dichiarazioni effettuate dal sig. quale intermediario per conto dei propri clienti, trasmesse negli anni 2010 al 2017, acquisiti dalla ricorrente a seguito della decisione della Commissione del 18 gennaio ultimo scorso citata. Aggiunge il controinteressato che i chiesti documenti contengono dati sensibili che riguardano la vita privata e la riservatezza propria e dei clienti dello studio, ossia persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni, portatori di interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui sono titolari.

Inoltre, sostiene il controinteressato che il diritto di difesa della ricorrente sarebbe recessivo rispetto al diritto alla tutela dei dati sensibili atteso che nel giudizio pendente in grado di Appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la ricorrente non può produrre nuovi documenti o avanzare nuove istanze di carattere istruttorio.

DIRITTO

La Commissione osserva che, contrariamente a quanto affermato dal controinteressato, la ricorrente ha chiesto di accedere alle ricevute telematiche di tutti i tipi di comunicazioni e dichiarazioni e non alle dichiarazioni stesse.

Nella presente fattispecie, dunque, il bilanciamento deve essere effettuato tra il diritto di difesa della ricorrente ed il diritto alla tutela di dati personali comuni. Al riguardo l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – dispone che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Pertanto, poiché i chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici della ricorrente, la Commissione ritiene che l'interesse difensivo di quest'ultima debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei dati comuni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Divisione Polizia Anticrimine

FATTO

Il ricorrente, Maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, tramite l'avv., in data 16.4.2018, ha chiesto di accedere alle dichiarazioni rese dalla sig.ra e dal sig. nell'ambito del procedimento di ammonimento, di cui all'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, avviato su istanza della sig.ra Ciò al fine di difendere gli interessi del ricorrente nell'ambito del procedimento n., incardinato dalla Prefettura di nei confronti del ricorrente e collegato al procedimento di ammonimento. La Questura resistente, con provvedimento del 3.5.2018, ha negato il chiesto accesso trattandosi di documenti di Polizia Giudiziaria così come previsto dal d.m. n. 415 del 1994.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che la vicenda prende le mosse da una richiesta di ammonimento per atti persecutori presentata dalla sig.ra, con la quale il ricorrente ha intrattenuto una relazione sentimentale per un decennio (per entrambi extraconiugale), poi dalla medesima ritirata. A seguito degli accertamenti effettuati in tale occasione, la Prefettura di, su proposta della locale Questura, ha emesso un decreto di divieto di detenzione di armi. Il presente gravame non è stato notificato ai controinteressati e dal sig., rispettivamente amica e marito della sig.ra Ciaramellano.

La Questura resistente ha inoltrato una memoria con la quale espone gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento di diniego. In particolare, narra l'amministrazione che l'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione dell'ammonimento ha evidenziato condotte effettivamente persecutorie tenute dal ricorrente che hanno dato luogo al provvedimento di ritiro delle armi (art. 39 T.U.L.P.S.).

L'amministrazione afferma che i documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto a) del d.m. 457/1994, trattandosi di atti inerenti la prevenzione e repressione della criminalità; prosegue la Questura resistente che le dichiarazioni raccolte contenute nei chiesti documenti sono state immediatamente trasmesse all'Autorità Giudiziaria per le opportune valutazioni e, dunque, sono soggette al segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p.

Aggiunge l'amministrazione che i chiesti documenti sono qualificabili quali atti di polizia giudiziaria (art. 351 c.p.p.) perché le condotte persecutorie possono comprendere i c.d. reati spia

perseguibili singolarmente laddove il procedimento di ammonimento non venga irrogato. Infine, rileva l'amministrazione che le sommarie informazioni raccolte dai testimoni costituiscono un prezioso riscontro rispetto ai fatti riferiti sia perché si tratta di contesti che attengono ad "agiti idonei a cagionare negli altri timori per la propria incolumità", sia perché non esiste un obbligo giuridico di testimoniare.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica ai controinteressati e dal sig. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul lavoro – I.N.A.I.L. Direzione territoriale -

FATTO

L'infermiera ricorrente, con istanza del 9 gennaio 2018, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere alla comunicazione tra uffici della "funzione sanitaria" alla "funzione amministrativa" dell'Istituto resistente, sulla quale è stato annotato che la malattia "ernia discale lombare", denunciata in data 17.11.2016 è la stessa già precedentemente denunciata come presunta malattia professionale (pratica n. del 5.11.2013); In tal senso dispone il "Nuovo flusso procedurale per l'istruttoria di denunce di malattia professionale" del 18.9.2003, il quale al paragrafo 2 sulle malattie che non determinano astensione dal lavoro recita "al verificarsi dell'ipotesi II.A.3, comunica alla funzione amministrativa se: 2. Si tratta della stessa malattia in corso di trattazione".

Ciò al fine di verificare se la "funzione amministrativa" ha chiesto il prescritto giudizio di competenza della "funzione sanitaria", il quale non risulta accluso al fascicolo della malattia professionale della ricorrente.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 28.3.2018, ha comunicato che il certificato di malattia professionale del 17.11.2016 inviato dalla ricorrente all'Inail non è stato ritenuto suscettibile di valutazione perché, all'epoca, era in corso una pratica aperta di malattia professionale per la stessa patologia, in ordine alla quale pendeva un contenzioso non definito. Aggiunge l'amministrazione che tali informazioni sono contenute in una nota già inviata alla ricorrente e, in ogni caso, alla medesima nuovamente trasmesse.

Tale provvedimento è stato impugnato, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'Istituto resistente il quale ricostruisce la presente vicenda ed espone di avere inoltrato alla ricorrente il chiesto documento.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto comunicato da parte resistente nella memoria citata in fatto, rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento ai documenti già ostesi dall'INAIL alla ricorrente e per il resto dichiara il ricorso inammissibile essendosi la Commissione già

precedentemente pronunciata, in data 9 aprile 2018, sulla medesima vicenda oggetto dell'odierno gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Riscossione - Agenzia delle Entrate – Direzione regionale – Servizi regionali ai contribuenti

FATTO

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, aveva chiesto di accedere alla notifica integrale della cartella Equitalia n., al fine di verificare l'opportunità di tutelare i propri diritti nei confronti del commercialista che compilò la dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 marzo 2018, aveva concesso l'accesso all'estratto di ruolo della cartella di pagamento indicata, unitamente a copia del relativo referto di notifica. Aggiungeva l'amministrazione che: "la cartella di pagamento viene emessa in unico esemplare, ovvero quello consegnato al contribuente, e non sussiste, ai fini dell'attività di riscossione, alcun onere probatorio dell'Agente della Riscossione avente ad oggetto l'esibizione della copia conforme delle cartelle nel loro contenuto integrale.

Il provvedimento di parziale diniego era stato impugnata in termini innanzi la Commissione.

La Commissione, con ordinanza del 9 aprile aveva ricondotto l'istanza di accesso presentata sulla base delle disposizioni in tema di accesso civico, all'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, stante la sussistenza di un interesse qualificato ad avere copia di documenti puntualmente individuati; la Commissione aveva, poi, chiesto all'amministrazione resistente se detiene il chiesto documento.

L'amministrazione, con memoria del 7 maggio, aveva comunicato che l'unico esemplare esistente della cartella è stato già notificato al ricorrente e che l'amministrazione ha dato in copia i documenti in proprio possesso, ossia l'estratto di ruolo ed il referto di notifica.

Pertanto, la Commissione, con decisione del 17 maggio 2018 aveva dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Successivamente, in data 25 maggio, il ricorrente ha inviato una nota alla Commissione con la quale afferma di avere visto al video il chiesto documento, ponendo così in dubbio la veridicità delle affermazioni dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva di non avere il potere di verificare la veridicità delle affermazioni rese dalle amministrazioni e che il ricorrente, qualora ritenga tali dichiarazioni false, potrà far valere i propri diritti nelle sedi opportune.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la – Istituto Comprensivo Statale “.....”

FATTO

La professoressa ricorrente, con istanza del 17.3.2018, per fini defensionali ha chiesto di accedere al decreto di ricostruzione della propria carriera.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 5.5.2018.

L'amministrazione resistente con memoria del 29.5.2018 ha comunicato alla Commissione di avere dato riscontro alla ricorrente invitandola a integrare l'istanza di accesso mediante presentazione di un documento identificativo; l'amministrazione adita dichiara, poi, di volere consentire il chiesto accesso e che il silenzio diniego si è formato a causa di ritardi amministrativi.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato di volere consentire l'estrazione di copia del documento richiesto, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la – Ufficio IX – Ambito territoriale di

FATTO

Il professore ricorrente ha inoltrato alla Commissione un gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento con il quale il Ministero resistente relativamente alla richiesta di accesso civico generalizzato ad “ogni atto utile alla ricostruzione delle procedure adottate dall'Ufficio Scolastico Provincia di e dall'Ufficio Scolastico Regione e Istituto d'Istruzione Superiore, nel periodo 2011/2016 nonché ogni documentazione utile alla ricostruzione dei passaggi che hanno determinato il diniego alla richiesta di mobilità presentate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017” ha negato il chiesto accesso in considerazione del numero manifestamente sproporzionato di documenti genericamente indicati e del buon funzionamento della propria attività. L'istanza di accesso non è stata allegata al gravame ma è stata trasmessa alla Commissione dall'amministrazione resistente unitamente alla memoria.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013, chiede di accedere a:

1. ogni atto utile alla ricostruzione delle procedure adottate dall'USP di, USR e IIS di, nel periodo 2011/2016 ai fini della mobilità richiesta verso medesima sede;
2. ogni documentazione utile alla ricostruzione dei passaggi che hanno determinato il diniego alla richiesta di mobilità presentata dal ricorrente nel corso dell'a.s. 2017/2018 verso la medesima sede ed altre in subordine, nonché al diniego all' utilizzazione/assegnazione su ore di cattedra residue B015 + B003, come cattedra di sostegno;
3. ogni atto formale, circolare, provvedimento e/o riferimento normativo utile a motivare il diniego alle succitate richieste;
4. ogni atto formale, circolare, provvedimento e/o riferimento normativo utile a giustificare il diniego di rientrare nell'anno scolastico in corso in Istituti del comune di, secondo le documentate esigenze familiari

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 4 maggio 2018, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, spiega al ricorrente di avere seguito quanto prescritto nei contratti integrativi e nelle Ordinanze ministeriali vigenti. Con riferimento alla posizione del docente B015 (documenti di cui al punto n. 2) l'amministrazione rappresenta che quest'ultimo docente ha stipulato un contratto di lavoro su un posto di sostegno fino al 30 giugno 2018; solo con successivo provvedimento dell'USR il

docente è stato ammesso in ruolo su classe di concorso B-15 ed assegnato all'Ambito di, ed ha fornito al ricorrente la nota MIUR del 28 marzo 2018. Relativamente alla lagnanza inerente il diniego di utilizzazione e assegnazione provvisoria nell'a.s. 2016/2017 di un Istituto del comune di, l'amministrazione afferma che l'assegnazione provvisoria è stata concessa ed invia al ricorrente la nota del 18.12.2017 precedentemente già trasmessa al ricorrente.

Il provvedimento di diniego citato è stato dapprima impugnato innanzi il Difensore regionale della il quale con provvedimento del 17 maggio, ha dichiarato la propria incompetenza ad esaminare il gravame stesso e, successivamente, è stato inoltrato alla Commissione.

L'amministrazione resistente nella propria memoria, recante la data del 28.5.2018, espone che l'istanza di accesso è stata formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e, dunque, che il ricorso innanzi la Commissione è inammissibile. L'amministrazione, poi, ricostruisce la presente vicenda ed espone che il ricorrente, docente tecnico – pratico (classe di concorso B015) titolare di cattedra presso l'I.T.I.S. “.....” di, a partire dall'a.s. 2010/2011 ha ottenuto, a domanda, una serie di provvedimenti di assegnazione presso l'I.I.S. di, suo comune di residenza. Nell'a.s. 2017/2018 ciò non è stato più possibile a causa dell'assenza del posto relativo alla sua classe di concorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal prof., si osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti, la Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico. Né è possibile esaminare l'istanza ai sensi della legge n. 241 del 1990 in quanto il ricorrente non deduce uno specifico interesse legittimante.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale e Area Riscossioni

FATTO

La ricorrente, ha ritirato presso Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di, la cartella esattoriale n., emessa a seguito di provvedimento di iscrizione a ruolo n. / emanato dall’Agenzia resistente; ciò nonostante la ricorrente avesse in precedenza inoltrato all’Agenzia numerosi documenti volti a dimostrare l’illegittimità del provvedimento. Pertanto, in data 19 gennaio 2018, la ricorrente ha chiesto alla Direzione provinciale di conoscere:

- 1) il provvedimento di iscrizione a ruolo n. /, partita /, così per come firmato e trasmesso da personale dell’Agenzia delle Entrate di all’Agente della Riscossione;
- 2) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al controllo 730/2013 (anno imposta 2012) identificativo codice atto nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati;
- 3) le generalità del Titolare del trattamento dei dati della ricorrente relativamente al provvedimento di iscrizione a ruolo n. / partita / nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

La ricorrente, in pari data ha chiesto all’Area Riscossione di conoscere, oltre ai documenti di cui al punto n. 1 anche:

- 4) rapporto ricezione da parte di codesto Agente della Riscossione via pec o nella modalità impiegata dalla direzione provinciale di per l’invio del provvedimento predetto;
- 5) ogni altro atto collegato a quelli di cui ai punti 1 e 4;
- 6) le generalità del Titolare del trattamento dei miei dati relativamente all’intero processo di emissione della cartella esattoriale n., seguente alla ricezione di provvedimento di iscrizione a ruolo n. / trasmesso dalla direzione provinciale di, nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento dei dati.

L’Agenzia resistente, Area Riscossioni, con provvedimento dell’8 marzo 2018, ha comunicato di non essere in possesso dello specifico provvedimento di iscrizione al ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente, in quanto ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 “... omissis ...*In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce... omissis*”. L’amministrazione, poi, ha trasmesso alla ricorrente un estratto del ruolo aggiornato della cartella di pagamento n. precisando che per il documento in

parola è stato emesso dall'Ente impositore un provvedimento di discarico in data 21.09.2017 per l'importo complessivo di €

Il provvedimento dell' 8 marzo 2018 è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Agenzia – direzione provinciale di ha inviato una memoria con la quale ha esposto la presente vicenda. La Direzione Regionale ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, afferma che l'ufficio resistente ha trasmesso i documenti in proprio possesso.

La Commissione con decisione del 9 aprile 2018, relativamente alla richiesta di cui ai punti nn. 2, 3 e 6, rilevava che le stesse hanno ad oggetto informazioni, come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Relativamente al documento di cui al punto n. 1, la Commissione, poiché l'amministrazione ha dichiarato di non esserne in possesso, rilevava l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006. Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 4 e 5, la Commissione chiedeva all'amministrazione se ne era in possesso.

Successivamente, è pervenuta la memoria dell'amministrazione resistente del 9 maggio, la quale espone che “il documento, per come richiesto dal ricorrente, non è in possesso dell'Agenzia, la quale comunque ha fornito quanto documentabile in base alla normativa vigente” e di avere “fornito al richiedente quanto in possesso dell'Agenzia in ossequio alle disposizioni di cui al d.p.r. 602 del 1973, art. 24 e seguenti”.

DIRITTO

La Commissione, rileva l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo il quale “il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. Direzione provinciale – Direzione generale

FATTO

La ricorrente, in data 9 marzo 2018, ha chiesto di accedere, per via telematica, ai seguenti documenti.

- a) tutti gli atti presenti presso l' Istituto limitatamente alle posizioni ultima (da 01.04.2017 a 31.05.2017), penultima (da 01.01.2017 a 02.03.2017), terzultima (da 01.01.2016 a 31.12.2016) presenti nel cassetto contributivo della ricorrente, ivi compresi: le trasmissioni all'Istituto - da parte del datore di lavoro ed eventualmente anche da altri soggetti come la Ragioneria dello Stato - relative alla comunicazione degli emolumenti della ricorrente percepiti e degli emolumenti restituiti gravati di Irpef nonché alla cessazione del rapporto di lavoro; trasmissioni di eventuali correzioni non registrate dall' Istituto; le denunce mensili per la valorizzazione della posizione assicurativa alimentata dal datore di lavoro attraverso canale di trasmissione delle informazioni flusso; la compilazione e l'invio della ListaPosPA con flusso con i quali l'ente datore di lavoro ha comunicato i dati per l'alimentazione della posizione assicurativa oltreché per il calcolo del dovuto contributivo; atti relativi alla verifica della congruenza e della completezza dei dati acquisiti nonché eventuali controlli di posizione assicurativa operati dall'Istituto.

La ricorrente ha chiesto poi di conoscere:

- b) quali tipologie di dati che la riguardano sono in possesso dell'Inps e, per ciascuna tipologia: quali dati, in che data acquisiti, da chi pervenuti o a chi richiesti, per quale finalità;
- c) le generalità del Titolare del trattamento dei miei dati nonché le generalità dei soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento degli stessi dati.

Il silenzio diniego delle amministrazioni resistenti era stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Era pervenuta una memoria con la quale la Direzione provinciale di informava questa Commissione di avere trasmesso, in data 3 maggio, l'estratto contributivo corretto alla ricorrente. La Direzione regionale, poi, aveva comunicato di non possedere altri documenti oltre quelli già dati in copia dalla Direzione provinciale.

La Commissione, pertanto, con decisione del 17 maggio aveva dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, sulla base della memoria con la quale la Direzione regionale

adita aveva comunicato di avere concesso tutti i documenti in proprio possesso e di non possedere altri documenti oltre quelli forniti in copia.

Successivamente, in data 25 maggio, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare la propria decisione del 17 maggio, affermando di avere chiesto l'accesso agli atti intercorsi con l'amministrazione di appartenenza che ha inserito i dati e non l'estratto conto contributivo.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare in via di autotutela le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione come, in effetti, nel caso in esame nel quale l'istanza della ricorrente contiene gli elementi di una richiesta revocatoria.

Nel merito la Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso di specie la Commissione è incorsa in un errore di fatto risultante da documenti in atti nel ritenere che anche la Direzione provinciale avesse osteso tutti i documenti richiesti dalla ricorrente mentre, in effetti, era stato fornito in copia solo l'estratto conto contributivo corretto.

Pertanto, la Commissione, in sede rescindente revoca la precedente decisione del 17 maggio 2018 e passando all'esame del merito in sede rescissoria chiede alla Direzione provinciale adita se possieda altri documenti oltre l'estratto contributivo corretto già fornito in copia. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione, revoca in sede rescindente la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, invita l'amministrazione a volere chiarire se abbia osteso tutti i documenti in proprio possesso. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A.

FATTO

La ricorrente, quale collaboratrice amministrativa di livello presso l'Istituto resistente, ha partecipato alla procedura selettiva, di cui all'art. 54 del CCNL 1998/2001 per il passaggio dal al livello, collocandosi tra gli idonei in posizione non utile. Successivamente, in data 12 gennaio 2018, la ricorrente ha chiesto di accedere a tutti gli atti e verbali inerenti la propria posizione ed il punteggio a lei attribuito. Ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune. In sede di esercizio del diritto di accesso, avvenuto in data 14 marzo 2018, la ricorrente ha estratto copia dei verbali generali della Commissione, dei verbali inerenti l'inserimento della ricorrente nella graduatoria provvisoria e, infine, dei verbali della graduatoria definitiva. Lamenta la ricorrente di non avere avuto accesso ai verbali relativi all'attribuzione dei punteggi ai titoli prodotti.

Avverso l'accesso parziale la ricorrente ha adito la Commissione, in data 7 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione resistente nella propria memoria dichiara di avere concesso l'accesso a tutti i documenti resi disponibili dalla Commissione di selezione. Aggiunge parte resistente che i verbali nn. 2 e 3 contengono i criteri adottati dalla Commissione finalizzati all'attribuzione dei punteggi, nell'ambito delle categorie generali riportate in un comunicato al personale, allegato alla memoria stessa. Inoltre, conclude l'Istituto di ricerca resistente, i verbali nn. 37 e 39 specificano i punteggi attribuiti ai diversi titoli aggregati in un unico prospetto, in modo da consentire a ciascun candidato di rilevare il proprio profilo sotto il profilo comparativo e valutativo.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del gravame, per essere stato presentato in data 7 maggio 2018,, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, decorrente dalla data di esercizio del diritto di accesso, avvenuto il 14 marzo 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali – Servizio per il personale delle magistrature

FATTO

La ricorrente, quale partecipante al concorso a 45 posti di Referendario T.A.R. del ruolo della G. A. bandito con D.P.C.M. 29 dicembre 2014 non ammessa alle prove orali, ha comunicato alla Commissione di avere chiesto di accedere a tutti gli scritti di tutti i candidati ammessi agli orali ed ai relativi verbali; dopo che la Commissione esaminatrice ha concesso l'accesso solo agli elaborati di tre candidati, la dott.ssa in data 9 febbraio 2018, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente, la quale ha ricostruito la presente vicenda. Narra l'amministrazione che la ricorrente, con mail del 18 ottobre 2017, ha chiesto di "vedere i verbali, sia della valutazione dei titoli sia di quella degli scritti". La Commissione ha risposto l'8 novembre 2017, trasmettendo alla P.C.M. copia dei seguenti documenti riguardanti la ricorrente: n. 4 elaborati scritti, il verbale dei criteri di valutazione dei titoli, il verbale dei criteri di valutazione delle prove scritte, la scheda di valutazione titoli, scheda di valutazione elaborati e verbale correzione prove scritte.

Con mail del 3 novembre, la dott.ssa ha chiesto all'Amministrazione di pubblicare gli elaborati dei 47 candidati che avevano superato le prove scritte e dei relativi verbali. Con nota del 29 novembre 2017 la Commissione ha risposto che "non esiste alcun obbligo di legge o di regolamento che preveda, a carico dell'Amministrazione, l'adempimento richiesto dall'istante".

Con mail dell'11 dicembre, la ricorrente, ha ribadito di volere accedere ai documenti di cui alla mail del 3 novembre. La Commissione esaminatrice, in data 19 dicembre ha trasmesso alla P.C.M. affinché li trasmettesse all'accedente, gli elaborati del candidato con il miglior voto, del candidato con voto medio e di uno dei candidati collocati *ex aequo* con minor voto, con le relative schede di valutazione e il verbale di correzione. Aggiunge la Commissione esaminatrice di non rilevare in capo alla ricorrente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 241 del 1990.

Con mail dell'8 gennaio 2018, la dott.ssa ha chiesto nuovamente di "vedere gli scritti di tutti i candidati ammessi agli orali insieme con tutti i verbali che li riguardano".

La Commissione esaminatrice non ha fornito riscontro, ritenendo sufficiente la produzione della documentazione necessaria all'eventuale ricorso in giudizio avverso la valutazione negativa delle prove scritte. Conclude l'amministrazione affermando di avere ricevuto, in data 22 febbraio 2018, tutta la documentazione inerente il concorso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale rappresenta di avere inviato alla ricorrente con pec il provvedimento di parziale accoglimento dell'accesso in data 27 dicembre 2017 e che, in data 21 febbraio 2018, la Commissione esaminatrice le ha consegnato tutti i documenti concorsuali; pertanto, l'ufficio afferma di stare per contattare la ricorrente per consentire il chiesto accesso.

La Commissione, con ordinanza dell'8 marzo ha chiesto all'amministrazione resistente di volere comunicare l'avvenuto ulteriore accesso ai restanti documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

L'amministrazione ha, poi, comunicato di avere chiesto alla ricorrente, con pec del 14 marzo 2018, di concordare le modalità dell'incontro per esercitare il chiesto accesso. Con mail del 16 marzo la ricorrente ha chiesto all'ufficio di copiare in formato digitale i documenti, operazione che sarà effettuata solo dopo il rientro in Italia della ricorrente stessa.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale l'amministrazione ha comunicato di avere concordato con la ricorrente le modalità di esercizio del chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., in data 6.4. 2018 e 21.4.2018 con riferimento alle determine n. del 5.9.2017 e n. del 28.11.2017 e n. del 6.7.2017 ha chiesto al Comune resistente di conoscere la data della loro pubblicazione sull'albo comunale, il loro numero di registro, la loro data di pubblicazione e scadenza.

L'amministrazione comunale, in data 7.5.2018 ha comunicato al sig. di avere provveduto alla loro pubblicazione in data 3.5.2018 e che tale ritardo era dovuto a mera dimenticanza.

Il sig. ha invitato la Commissione, l'Anac ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del comune resistente a volere denunciare alle Autorità responsabili gli eventuali illeciti o reati riscontrati.

DIRITTO

La Commissione non è competente a prendere in esame l'invito rivoltole essendo stato rivolto detto invito alle Autorità competenti, pertanto, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

.....

via

..... (.....)

E-MAIL:

QUESTURA DI

PEC:

OGGETTO: Ricorso

(rif.to prot. DICA del 28/05/2018)

Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato ricorrente, dopo avere ricevuto il provvedimento di cui all'art. 48 d.P.R. 782/1985, con istanza di accesso del 16 marzo 2018 ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento ed, in particolare, alla relazione di servizio stilata dal medico capo dott.ssa menzionata nel provvedimento stesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, con decisione del 17 maggio, ha accolto il gravame per essere il ricorrente, quale destinatario del provvedimento del ritiro della tessera di riconoscimento, titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Successivamente, è pervenuta una nota del ricorrente il quale chiarisce di avere chiesto l'accesso alla relazione di servizio, "citata" dal Medico Capo dott.ssa nel provvedimento e non a quella "stilata" dalla medesima dott.ssa.

La Commissione comunica al ricorrente che l'istanza trasmessa alla Commissione con la quale chiarisce di avere chiesto copia della relazione di servizio "citata" e non "stilata" dal medico capo dott.ssa, va inoltrata all'amministrazione acceduta, la quale sarà tenuta a concedere l'accesso ai documenti e secondo le modalità richiesti nell'istanza di accesso.